



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 27 dicembre 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

AVVISO AGLI UTENTI

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3733 dell'8 novembre 2001, sono state approvate - **a partire dal 1° gennaio 2002** - le sottoindicate tariffe relative al canone di abbonamento annuale ed alla vendita dei singoli fascicoli nonché ai costi delle inserzioni pubblicate nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione:

- | | | |
|---|--------------------|-------|
| • CANONE ANNUO INDIVISIBILE - destinazione ITALIA | € | 60,00 |
| • COSTO SINGOLO FASCICOLO (compresi i fascicoli degli anni arretrati) - destinazione ITALIA:
ogni 100 pagine e/o frazione superiore alle 50 pagine | € | 1,50 |
| • ABBONAMENTO E FASCICOLI - destinazione ESTERO | PREZZI RADDOPPIATI | |
| • INSERZIONI pubblicate nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione: secondo le modalità riportate all'ultima pagina di ogni fascicolo | € | 3,00 |

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 26.

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato. Avviso di rettifica.

pag. 10448

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2001, n. 30.

Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminata, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.

pag. 10448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 dicembre 2001, n. 0459/Pres.

Legge regionale 79/1982 - Commissione regionale per la cooperazione. Ricostituzione.

pag. 10450

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0460/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 38 bis - Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili nella Provincia di Udine. Istituzione.

pag. 10451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0461/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 38 bis - Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili nella Provincia di Gorizia. Istituzione.

pag. 10452

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0462/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 38 bis - Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili nella Provincia di Pordenone. Istituzione.

pag. 10453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0463/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 38 bis - Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili della Provincia di Trieste. Istituzione.

pag. 10454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0465/Pres.

Legge regionale 144/1999, articolo 25, comma 4. Presa d'atto dell'approvazione del piano di riordino fondiario di «Nogaredo di Corno» nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba e Flaibano.

pag. 10454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0467/Pres.

Legge regionale 144/1999, articolo 25, comma 4. Presa d'atto dell'approvazione del piano di riordino fondiario di «Flaibano» nei Comuni di Flaibano, Digiano e Sedegliano.

pag. 10455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0469/Pres.

Legge regionale 144/1999, articolo 25, comma 4. Presa d'atto dell'approvazione del piano di riordino fondiario di «Grions» nei Comuni di Sedegliano e Flaibano.

pag. 10456

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0472/Pres.

Rideterminazione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

pag. 10456

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 10 dicembre 2001, n. 1032/AMM.

Graduatoria regionale per la copertura degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale. I pubblicazione per l'anno 2001. Approvazione.

pag. 10458

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 10 dicembre 2001, n. 1033/AMM.

Graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria. I pubblicazione per l'anno 2001. Approvazione.

pag. 10471

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 2 ottobre 2001, n. EST. 1038-D/ESP/4546. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, per la realizzazione di un nuovo collettore orientale di Laipacco, aree site in Comune di Udine.

pag. 10486

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 2 ottobre 2001, n. EST. 1039-D/ESP/4546. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, per la realizzazione di un nuovo collettore orientale di Laipacco, aree site in Comune di Udine.

pag. 10487

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 10 ottobre 2001, n. EST. 1091-D/ESP/4378. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, per la realizzazione dei lavori di costruzione della condotta di avvicinamento per Palmanova - lotto 8° bis

B.F., da parte del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, aree site in Comune di Palmanova.

pag. 10488

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 22 novembre 2001, n. EST. 1387-D/ESP/4546. (Estratto).

Rettifica decreto n. EST. 1039-D/ESP/4546 con il quale è stata determinata l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, per la realizzazione di un nuovo collettore orientale di Laipacco, aree site in Comune di Udine.

pag. 10488

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 22 novembre 2001, n. EST. 1388-D/ESP/4659. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Tolmezzo, per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione P.E.E.P. «Quartiere delle Valli».

pag. 10489

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 22 novembre 2001, n. EST. 1389-D/ESP/4336. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Forgaria nel Friuli, per la realizzazione di lavori di ripristino, ricostruzione e completamento opere di urbanizzazione in Flagogna: sistemazione piazza Centrale, via Garibaldi, via Ponte Armistizio e viabilità interna.

pag. 10491

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 28 novembre 2001, n. EST. 1466-D/ESP/4577. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Bordano, per la realizzazione della «Casa delle farfalle».

pag. 10492

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 3 dicembre 2001 2001, n. EST. 1482-D/ESP/4527. (Estratto).

Rettifica determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'8° lotto della fognatura nella frazione di Zugliano.

pag. 10492

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 5 dicembre 2001, n. EST. 1492-D/ESP/4527. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo dei Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'8° lotto della fognatura nella frazione di Zugliano.

pag. 10493

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2001, n. 1304.

Rettifica della D.G.R. 894/2001 «Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Atto di indirizzo politico per l'anno 2001 - Direzione regionale degli affari europei».

pag. 10493

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2001, n. 1470.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2001 relativamente alle U.P.B. ed ai capitoli di competenza del servizio ispettivo e della polizia locale.

pag. 10494

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2001, n. 3149. (Estratto).

Legge 447/1995, articolo 2, comma 6 e comma 7. Individuazione dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.

pag. 10496

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2001, n. 3638. (Estratto).

Legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7. Individuazione dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.

pag. 10497

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 2001, n. 3972.

Decreto legislativo 43/1999 convertito con modificazioni dalla legge 118/1999. Regime quote latte - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 21.

pag. 10497

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2001, n. 4097. (Estratto).

Comune di Pasian di Prato: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 88 del 23 ottobre 2001, di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10498

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine :

Comune di Cividale del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 26bis al Piano regolatore generale.

pag. 10499

Comune di Chions. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Rio Lin».

pag. 10499

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10499

Comune di Cormons. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10499

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante n. 9 del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro della frazione di Torsa.

pag. 10499

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro del capoluogo.

pag. 10499

Comune di Roveredo in Piano. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10500

Comune di Sacile. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10500

Comune di Sauris. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10500

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione del Piano insediamenti produttivi (P.I.P.) zona D2/H2 - Pannellia.

pag. 10500

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alle zone "A".

pag. 10500

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) denominato Pannellia.

pag. 10500

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione del Piano insediamenti produttivi (P.I.P.) zona D2/H2 - Cjalcine.

pag. 10500

Comune di Trieste. Avviso di approvazione della variante n. 73 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

pag. 10501

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Trieste:

Bando di gara mediante appalto concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 157/1995 per l'affidamento della realizzazione e della gestione di un Centro risorse e di altri servizi e prodotti finalizzati allo sviluppo di un sistema integrato di orientamento scolastico professionale in Friuli-Venezia Giulia.

pag. 10501

Direzione regionale della pianificazione territoriale - Trieste:

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'acquisizione di software per la gestione della cartografia regionale e per i poli cartografici.

pag. 10502

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'acquisizione di hardware per la gestione della cartografia regionale e per i poli cartografici.

pag. 10502

Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:

Avviso di asta pubblica per l'alienazione di beni immobili, siti nel comprensorio dell'ex ospedale S.M. Maddalena Superiore.

pag. 10502

Comune di San Dorligo della Valle (Trieste):

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole materne, elementari e medie del Comune di San Dorligo della Valle/Dolina.

pag. 10506

Comune di Tapogliano (Udine):

Avviso di gara per la fornitura di un mezzo operativo per il gruppo di protezione civile.

_____ pag. 10507

Comune di Carlino (Udine):

Avviso di deposito degli atti ed elaborati relativi alla adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato «San Gervasio». Variante n. 1.

_____ pag. 10507

Comune di Mossa (Gorizia):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'ambito di espansione «C3/a» del Comune di Mossa.

_____ pag. 10507

Comune di Rivignano (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Della Mora».

_____ pag. 10508

Comune di Turriaco (Gorizia):

Statuto comunale.

_____ pag. 10508

Comune di Udine :

Avviso di adozione del Piano di recupero di iniziativa privata in via Grazzano.

_____ pag. 10525

Comune di Valvasone (Pordenone):

Avviso ad opponendum per la liquidazione dovuta all'impresa per i lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica.

_____ pag. 10525

Provincia di Gorizia:

Decreto dirigenziale 4 dicembre 2001, n. 27168.

(Estratto). Svincolo della garanzia finanziaria alla ditta Futura Textile S.r.l. di Gorizia.

_____ pag. 10525

Provincia di Pordenone:

Deliberazione della Giunta provinciale 8 novembre 2001, n. 272. Boz Carta S.n.c. di San Vito al Tagliamento: approvazione variante sostanziale.

_____ pag. 10526

Deliberazione della Giunta Provinciale 29 novembre 2001, n. 290. Ditta: S.N.U.A. - Proroga termini dell'inizio dei lavori di realizzazione del 2° stralcio dell'impianto di trattamento rifiuti in Comune di Aviano. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

_____ pag. 10530

Provincia di Udine:

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 30 ottobre 2001, n. 1009/2001. (Estratto). Ditta Fornace Morandini S.r.l. - Comune di Majano (Udine). Aggiunta di codice CER 80 01 04 pitture in polvere.

_____ pag. 10532

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 23 novembre 2001, n. 1059/2001. (Estratto). Ditta Soceco S.r.l. di Majano - Comune di Pozzuolo del Friuli. Sospensione attività della discarica di 1ª categoria in Comune di Pozzuolo del Friuli.

_____ pag. 10532

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 3 dicembre 2001, n. 1093/2001. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. - Comune di Bagnaria Arsa (Udine). Aggiunta di codici CER a quelli già autorizzati.

_____ pag. 10533

Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di personale non laureato, del ruolo sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica.

_____ pag. 10533

Comune di Gorizia:

Avviso di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale - vigile urbano 5^a q.f.

pag. 10542

Direzione regionale dell'organizzazione e del personale:

Decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 6 dicembre 2001, n. 3114/DR. Selezione per la copertura di un posto nella qualifica di commesso con profilo professionale commesso-custode per l'Ufficio di Roma. Modalità per l'assunzione.

pag. 10542

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 26.

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato. Avviso di rettifica.

Nel testo della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 5 dicembre 2001, all'articolo 20, gli ultimi tre commi devono intendersi contrassegnati anziché dai numeri 3, 4 e 5 dai numeri 4, 5 e 6.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2001, n. 30.

Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire la navigazione interna e di consentire il regolare ricambio delle acque degli ambienti di interesse naturale, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e dei canali secondo un programma decennale, attuato annualmente di norma prima dell'avvio della stagione turistica.

Art. 2

(Soggetti attuatori)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale può provvedere in forma diretta o tramite delegazione amministrativa a favore di Comuni limitrofi agli ambienti fluviali e lagunari, dei loro consorzi, delle aziende speciali di enti pubblici, dei consorzi industriali o di consorzi tra imprenditori turistici privati.

Art. 3

(Localizzazione del riutilizzo e dello smaltimento dei fanghi)

1. Il sito o i siti per la collocazione dei fanghi derivanti dal dragaggio sono individuati dai soggetti attuatori degli interventi, in coerenza con il principio di efficienza e di economicità, in idonee aree collocate in prossimità delle zone di dragaggio o del perimetro perilagunare, tenuto conto della possibilità di realizzare barene conterminate in conformità con i criteri indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché delle necessità di trattamento e smaltimento dei fanghi in impianti autorizzati da realizzare in coerenza con il principio del recupero delle aree degradate e della sistemazione paesistica dei perimetri perilagunari.

Art. 4

(Definizione di barene conterminate)

1. Le barene conterminate sono costituite da barene intese quali tratti di terra emergenti dalle acque lagunari, per lo più anche in fase di acque piene, di poco superiore al medio pelo marino, organizzate artificialmente

in modo tale da impedire che in condizioni meteomarine normali i materiali di scavo ivi depositati siano trascinati nuovamente in laguna.

Art. 5

(Accelerazione delle procedure)

1. Al fine di realizzare e gestire correttamente gli impianti di smaltimento di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Direttore regionale dell'ambiente, con proprio decreto, emana le norme tecniche previste dall'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modificazioni, limitatamente allo stoccaggio e smaltimento dei fanghi di dragaggio, tenuto conto delle indicazioni tecniche di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984.

2. Nelle more delle procedure di approvazione previste dalla legge regionale 30/1987 e successive modificazioni relative al Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge l'Amministrazione regionale provvede alla realizzazione di uno o più impianti di stoccaggio e smaltimento dei fanghi provenienti dal dragaggio delle vie d'acqua navigabili fluviali e lagunari in conformità con i criteri tecnici di cui al comma 1.

3. I progetti per la realizzazione di barene conterminate sono approvati con la procedura speciale della conferenza dei servizi tra tutte le Direzioni regionali competenti e gli Enti locali interessati.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione delle aree più idonee da parte dei soggetti attuatori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'acquisto di terreni o altri beni finalizzati a consentire permuta o compensazioni.

5. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, senza intravedere risultati a breve termine, il Presidente della Regione, al fine di assicurare la navigabilità almeno delle vie d'acqua principali per ragioni di esercizio delle attività di pubblica sicurezza e prevenire i rischi alla salute derivanti dai possibili incidenti alla navigazione, provvede con propria ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 dicembre 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 («Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti»), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 65/1988, e da ultimo modificato dagli articoli 3, comma 1, e 8, comma 3, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 5

(Competenze della Regione)

1. Alla Regione compete:

- a) la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) l'approvazione dei Programmi provinciali di attuazione del Piano regionale, relativi alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non pericolosi, ai fini dell'accertamento della rispondenza degli stessi alle linee programmatiche generali;
- c) l'esame e l'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
- d) promuovere la costituzione di consorzi fra Comuni, con l'eventuale partecipazione delle Comunità montane o collinare, delle Province e di imprese singole od associate;
- e) autorizzare:
 - 1) la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera c);
 - 2) la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;
 - 3) la raccolta e il trasporto per conto terzi dei rifiuti speciali, ospedalieri ed urbani in concessione;
 - f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;
 - g) la trasmissione al Ministero dell'ambiente dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 3 e delle informazioni inerenti alla situazione dello smaltimento rifiuti;
 - h) l'emanazione di norme tecniche, anche igienico-sanitarie, direttive e regolamenti per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate, per la raccolta anche differenziata ed il trasporto dei rifiuti, per la promozione di tecnologie innovative, nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;
 - i) provvedere, in caso di inadempienze, agli interventi necessari per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito dei danni prodotti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;
 - l) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la responsabilità per danno ambientale;
 - m) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi degli interventi di cui alla lettera i), nonché per eventuali risarcimenti di danni cagionati a terzi;
 - n) definire la modulistica di settore ed in particolare le caratteristiche dei registri di carico e scarico;
 - o) stabilire criteri generali e metodi ottimali per lo smaltimento dei rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi;
 - p) assumere i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 23 bis, commi 8 e 9.

2. Le norme tecniche ed i regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole della Sezione IV del Comitato tecnico regionale (C.T.R.) di cui all'articolo 26 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

- La deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, reca: «Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti».

- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 («Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi»), abrogato dall'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

Art. 5

(Comitato interministeriale)

Le funzioni di cui al precedente articolo 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, numero 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.

Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'articolo 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.

Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia.

- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 («Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 389/1997, è il seguente:

Art. 13

(Ordinanze contingibili e urgenti)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 124

- d'iniziativa dei Consiglieri Mattassi, Baiutti, Degrassi, Gherghetta e Molinaro, presentata al Consiglio regionale in data 24 marzo 2000;

- assegnata alla IV Commissione permanente in data 3 aprile 2000;

- esaminata dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 3 maggio 2000, del 6 luglio 2000, nonché nella seduta del 9 novembre 2000, e approvata, in tale ultima seduta, dalla Commissione medesima all'unanimità, senza modifiche, con relazione del Consigliere Mattassi;

- esaminata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 7 novembre 2001, nella seduta antimeridiana dell'8 novembre 2001, nonché nella seduta del 30 novembre 2001, e approvata, in tale ultima seduta, dal Consiglio medesimo, a maggioranza, con modifiche.

- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7821-01 del 6 dicembre 2001.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 dicembre 2001, n. 0459/Pres.

Legge regionale 79/1982 - Commissione regionale per la cooperazione. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 344/Pres. del 17 ottobre 1997 è stata ricostituita la Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 79/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota prot. 9149/COOP del 26 settembre 2001 con la quale l'Assessore regionale al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato chiede di provvedere alla ricostituzione della Commissione regionale per la cooperazione fornendo ogni elemento utile;

VISTE le note di designazione;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3843 del 20 novembre 2001;

DECRETA

- E' ricostituita, presso la Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, la Commissione regionale per la cooperazione, con la seguente composizione:

Presidente

- il Direttore regionale del lavoro, cooperazione e artigianato.

Componenti

- il Direttore del Servizio della cooperazione, attualmente dott. Lucio Chiarelli, con funzioni di Presidente sostituto.
- Marco Bagnariolo, effettivo
Riccardo Fioretti, supplente
- Marco Agostinis, effettivo
Stefano Chiandetti, supplente
- Renzo Medeossi, effettivo
Romano Burelli, supplente
- Vannino Pasini, effettivo
Gabriella Bon Trani, supplente

designati dall'Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia.

- Marco Zarli, effettivo
Loris Asquini, supplente
- Duilio Bunello, effettivo
Vincenzo Martines, supplente
- Perla Lusa, effettivo
Cristina Nazzi, supplente

designati dalla Lega delle Cooperative del Friuli-Venezia Giulia.

- Lanfranco Sarasso, effettivo
Ilario Tomba, supplente
- Adriano Ruchini, effettivo
Giuseppe Clean, supplente

designati dall'Associazione generale Cooperative italiane - Federazione regionale Friuli-Venezia Giulia.

Segretario

- Alenka Ferluga, dipendente del Servizio della cooperazione con qualifica di segretario contabile.

Segretario sostituto

- Mario Vaccaro, dipendente del Servizio della cooperazione con qualifica di segretario amministrativo.

Quanto tratti argomenti attinenti alle Cooperative sociali, la Commissione è integrata da:

- Giovanni Di Giovanni, designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili.

Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voti, Dirigenti regionali o loro sostituti, nonchè esperti.

I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0460/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 38 bis - Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili nella Provincia di Udine. Istituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, concernente «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO in particolare l'articolo 38 bis, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 che prevede l'istituzione presso gli Uffici

dell'Agenzia regionale per l'impiego aventi sede nei capoluoghi di Provincia del Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili, con la seguente composizione:

- un medico,
- uno psicologo,
- un assistente sociale,
- un operatore dei servizi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 17/1994,
- un operatore dei Dipartimenti di salute mentale;

VISTE le designazioni trasmesse dal Servizio territoriale di inserimento lavorativo di cui alla legge regionale 17/1994 e dal Dipartimento di salute mentale;

RITENUTO opportuno, per quanto concerne il medico, lo psicologo e l'assistente sociale, chiedere indicazioni in merito ai rispettivi Ordini professionali;

VISTE le indicazioni pervenute;

VISTO l'articolo 41, comma 2 bis, della legge regionale 1/1998 ai sensi del quale al Presidente e ai componenti del Comitato di cui all'articolo 38 bis spettano i compensi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 della legge regionale 45/1988 e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3840 del 20 novembre 2001;

DECRETA

- E' istituito, presso l'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego avente sede a Udine, il Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili con la seguente composizione:

- a) Flammini dr. Giacomo Mario, medico;
- b) Tavoschi dr. Gabriella, psicologo;
- c) Angeli Livia, assistente sociale;
- d) Merlo dr. Daniela, operatore del Servizio territoriale di cui alla legge regionale 17/1994;
- e) Della Pietra Nadia, operatore del Dipartimento di salute mentale.

- Svolge funzioni di segretario un dipendente dell'Agenzia regionale per l'impiego avente qualifica non inferiore a segretario.

- Il Comitato nomina il Presidente tra i suoi componenti.

- Ai componenti del Comitato è attribuito un gettone di presenza pari a lire 70.000 a seduta, la cui spesa grava sul bilancio dell'Agenzia regionale per l'impiego.

- Il Comitato dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del decreto di nomina.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0461/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 38 bis - Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili nella Provincia di Gorizia. Istituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, concernente «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO in particolare l'articolo 38 bis, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 che prevede l'istituzione presso gli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego aventi sede nei capoluoghi di Provincia del Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili, con la seguente composizione:

- un medico,
- uno psicologo,
- un assistente sociale,
- un operatore dei servizi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 17/1994,
- un operatore dei dipartimenti di salute mentale;

VISTE le designazioni trasmesse dal Servizio territoriale di inserimento lavorativo di cui alla legge regionale 17/1994 e dal Dipartimento di salute mentale;

RITENUTO opportuno, per quanto concerne il medico, lo psicologo e l'assistente sociale, chiedere indicazioni in merito ai rispettivi Ordini professionali;

VISTE le indicazioni pervenute;

VISTO l'articolo 41, comma 2 bis, della legge regionale 1/1998 ai sensi del quale al Presidente e ai componenti del Comitato di cui all'articolo 38 bis spettano i compensi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 della legge regionale 45/1988 e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3838 del 20 novembre 2001;

DECRETA

- E' istituito, presso l'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego avente sede a Gorizia, il Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili con la seguente composizione:

- a) Bernardi dr. Marcella, medico;
- b) Segatto dr. Giorgio, psicologo;
- c) Orlando dr. Annamaria, assistente sociale;
- d) Puntin Tiziana, operatore del Servizio territoriale di cui alla legge regionale 17/1994;
- e) Bertagni dr. Paolo, operatore del Dipartimento di salute mentale.

- Svolge funzioni di segretario un dipendente dell'Agenzia regionale per l'impiego avente qualifica non inferiore a segretario.

- Il Comitato nomina il Presidente tra i suoi componenti.

- Ai componenti del Comitato è attribuito un gettone di presenza pari a lire 70.000 a seduta, la cui spesa grava sul bilancio dell'Agenzia regionale per l'impiego.

- Il Comitato dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del decreto di nomina.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0462/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 38 bis - Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili nella Provincia di Pordenone. Istituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, concernente «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO in particolare l'articolo 38 bis, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 che prevede l'istituzione presso gli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego aventi sede nei capoluoghi di Provincia del Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili, con la seguente composizione:

- un medico,

- uno psicologo,

- un assistente sociale,

- un operatore dei servizi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 17/1994,

- un operatore dei dipartimenti di salute mentale;

VISTE le designazioni trasmesse dal Servizio territoriale di inserimento lavorativo di cui alla legge regionale 17/1994 e dal Dipartimento di salute mentale;

RITENUTO opportuno, per quanto concerne il medico, lo psicologo e l'assistente sociale, chiedere indicazioni in merito ai rispettivi Ordini professionali;

VISTE le indicazioni pervenute;

VISTO l'articolo 41, comma 2 bis, della legge regionale 1/1998 ai sensi del quale al Presidente e ai componenti del Comitato di cui all'articolo 38 bis spettano i compensi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 della legge regionale 45/1988 e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3839 del 20 novembre 2001;

DECRETA

- E' istituito, presso l'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego avente sede a Pordenone, il Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili con la seguente composizione:

- a) Di Lorenzo dr. Angela, medico;

- b) Gerardi dr. Giovanna, psicologa;

- c) Beltrame Elena, assistente sociale;

- d) De Bortoli Manuela, operatore del Servizio territoriale di cui alla legge regionale 17/1994;

- e) Tesolin dr. Fulvio, operatore del Dipartimento di salute mentale.

- Svolge funzioni di segretario un dipendente dell'Agenzia regionale per l'impiego avente qualifica non inferiore a segretario.

- Il Comitato nomina il Presidente tra i suoi componenti.

- Ai componenti del Comitato è attribuito un gettone di presenza pari a lire 70.000 a seduta, la cui spesa grava sul bilancio dell'Agenzia regionale per l'impiego.

- Il Comitato dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del decreto di nomina.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0463/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 38 bis - Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili della Provincia di Trieste. Istituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, concernente «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO in particolare l'articolo 38 bis, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 che prevede l'istituzione presso gli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego aventi sede nei capoluoghi di Provincia del Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili, con la seguente composizione:

- un medico,
- uno psicologo,
- un assistente sociale,
- un operatore dei servizi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 17/1994,
- un operatore dei dipartimenti di salute mentale;

VISTE le designazioni trasmesse dal Servizio territoriale di inserimento lavorativo di cui alla legge regionale 17/1994 e dal Dipartimento di salute mentale;

RITENUTO opportuno, per quanto concerne il medico, lo psicologo e l'assistente sociale, chiedere indicazioni in merito ai rispettivi Ordini professionali;

VISTE le indicazioni pervenute;

VISTO l'articolo 41, comma 2 bis, della legge regionale 1/1998 ai sensi del quale al Presidente e ai componenti del Comitato di cui all'articolo 38 bis spettano i compensi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 della legge regionale 45/1988 e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3836 del 20 novembre 2001;

DECRETA

- E' istituito, presso l'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego avente sede a Trieste, il Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili con la seguente composizione:

- a) Masè dr. Giovanni, medico;
- b) Bradaschia dr. Maria Bianca, psicologo;

c) Mendola Lidia, assistente sociale;

d) Apollonio dr. Rosella, operatore del Servizio territoriale di cui alla legge regionale 17/1994;

e) Chiarappa dr. Nicoletta, operatore del Dipartimento di salute mentale.

- Svolge funzioni di segretario un dipendente dell'Agenzia regionale per l'impiego avente qualifica non inferiore a segretario.

- Il Comitato nomina il Presidente tra i suoi componenti.

- Ai componenti del Comitato è attribuito un gettone di presenza pari a lire 70.000 a seduta, la cui spesa grava sul bilancio dell'Agenzia regionale per l'impiego.

- Il Comitato dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del decreto di nomina.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0465/Pres.

Legge regionale 144/1999, articolo 25, comma 4. Presa d'atto dell'approvazione del piano di riordino fondiario di «Nogaredo di Corno» nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba e Flaibano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, entrata in vigore in data 23 maggio 1999, che stabilisce al primo periodo del comma 4 dell'articolo 25 che tutti i piani di riordino fondiario, di cui al Capo IV del Titolo II delle norme approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima - e cioè il 31 dicembre 1994 -, già attuati dagli Enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la Regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

ATTESO che nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 144/1999 non esistevano agli atti della Direzione regionale dell'agricoltura piani di riordino fondiario depositati ai fini della loro approvazione;

VISTA la deliberazione del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento n. 128/d/01 dell'11 settembre 2001, trasmessa alla Direzione regionale dell'agricol-

tura del 26 ottobre 2001, nella quale si dichiara che il piano di riordino fondiario nel comprensorio di «Nogaredo di Corno» di 800 Ha circa in territorio dei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba e Flaibano e affidato in concessione con decreto regionale n. 2656 del 28 settembre 1984, è stato adottato con delibera consortile n. 67/92 del 21 agosto 1992, e pertanto anteriormente al 31 dicembre 1994, ed inoltre è stato attuato con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3969 del 20 novembre 2001 con la quale si è preso atto che il piano di riordino fondiario nel comprensorio di «Nogaredo di Corno» di circa 800 Ha in territorio dei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba e Flaibano già attuato dall'Ente concessionario con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati è stato adottato anteriormente al 31 dicembre 1994 e quindi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 25 della legge 144/99 si intende approvato a tutti gli effetti;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

DECRETA

1. Si dà atto che il piano di riordino fondiario nel comprensorio di «Nogaredo di Corno» di circa 800 Ha in territorio dei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba e Flaibano di cui alla deliberazione n. 128/d/01 dell'11 settembre 2001 del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento è approvato a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999.

2. Il Consorzio è tenuto agli espletamenti degli adempimenti relativi all'attuazione del piano previsti dal decreto di concessione e dal Capo IV del Regio decreto 215/1933.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0467/Pres.

**Legge regionale 144/1999, articolo 25, comma 4.
Presa d'atto dell'approvazione del piano di riordino
fondiario di «Flaibano» nei Comuni di Flaibano, Dignano e Sedegliano.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, entrata in vigore in data 23 maggio 1999, che stabilisce al primo periodo del comma 4 dell'articolo 25 che tutti i piani di riordino fondiario, di cui al Capo IV del Titolo II delle

norme approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima - e cioè il 31 dicembre 1994 -, già attuati dagli Enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la Regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

ATTESO che nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 144/1999 non esistevano agli atti della Direzione regionale dell'agricoltura piani di riordino fondiario depositati ai fini della loro approvazione;

VISTA la deliberazione del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento n. 126/d/01 dell'11 settembre 2001, trasmessa alla Direzione regionale dell'agricoltura del 26 ottobre 2001, nella quale si dichiara che il piano di riordino fondiario nel comprensorio di «Flaibano» della superficie di circa 1.450 Ha in territorio dei Comuni di Flaibano, Dignano e Sedegliano affidato in concessione con decreto regionale n. 2223 del 28 settembre 1981, è stato adottato con delibera consortile n. 65/1992 del 21 agosto 1992, e pertanto anteriormente al 31 dicembre 1994, ed inoltre è stato attuato con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3968 del 20 novembre 2001 con la quale si è preso atto che il piano di riordino fondiario nel comprensorio di «Flaibano» della superficie di circa 1.450 Ha in territorio dei Comuni di Flaibano, Dignano e Sedegliano già attuato dall'Ente concessionario con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, è stato adottato anteriormente al 31 dicembre 1994 e che quindi, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999, si intende approvato a tutti gli effetti.

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

DECRETA

1. Si dà atto che il piano di riordino fondiario nel comprensorio di «Flaibano» della superficie di circa 1.450 Ha in territorio dei comuni di Flaibano, Dignano e Sedegliano di cui alla deliberazione n. 126/d/01 dell'11 settembre 2001 del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, è approvato a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999.

2. Il Consorzio è tenuto agli espletamenti degli adempimenti relativi all'attuazione del piano previsti dal decreto di concessione e dal Capo IV del Regio decreto 215/1933.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0469/Pres.

**Legge regionale 144/1999, articolo 25, comma 4.
Presa d'atto dell'approvazione del piano di riordino
Fondiaro di «Grions» nei Comuni di Sedegliano e
Flaibano.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, entrata in vigore in data 23 maggio 1999, che stabilisce al primo periodo del comma 4 dell'articolo 25 che tutti i piani di riordino fondiario, di cui al Capo IV del Titolo II delle norme approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima - e cioè il 31 dicembre 1994 -, già attuati dagli Enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la Regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

ATTESO che nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 144/1999 non esistevano agli atti della Direzione regionale dell'agricoltura piani di riordino fondiario depositati ai fini della loro approvazione;

VISTA la deliberazione del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento n. 127/d/01 dell'11 settembre 2001, trasmessa alla Direzione regionale dell'agricoltura del 26 ottobre 2001, nella quale si dichiara che il piano di riordino fondiario nel comprensorio di «Grions» di 500 Ha circa in territorio dei Comuni di Sedegliano e Flaibano e affidato in concessione con decreto regionale n. 2677 del 16 dicembre 1982, è stato adottato con delibera consortile n. 66/1992 del 21 agosto 1992, e pertanto anteriormente al 31 dicembre 1994, ed inoltre è stato attuato con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3970 del 20 novembre 2001 con la quale si è preso atto che il piano di riordino fondiario nel comprensorio di «Grions» di 500 Ha circa in territorio dei comuni di Sedegliano e Flaibano già attuato dall'Ente concessionario con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati è stato adottato anteriormente al 31 dicembre 1994 e quindi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999, si intende approvato a tutti gli effetti.

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

DECRETA

1. Si dà atto che il piano di riordino fondiario nel comprensorio di «Grions» di circa 500 Ha in territorio

dei Comuni di Sedegliano e Flaibano di cui alla deliberazione n. 127/d/01 dell'11 settembre 2001 del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, è approvato a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999.

2. Il Consorzio è tenuto agli espletamenti degli adempimenti relativi all'attuazione del piano previsti dal decreto di concessione e dal Capo IV del Regio decreto 215/1933.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0472/Pres.

**Rideterminazione della riduzione del prezzo alla
pompa delle benzine nel territorio regionale.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in n. cinque fasce e determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. del 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998 è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana, dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 15 ottobre 2001, n. 0385/Pres., con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi delle benzine nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo delle benzine con decorrenza 16 ottobre 2001 e per la durata di almeno mesi due, come di seguito riportato:

Fascia	Riduzione benzina super	Riduzione benzina senza piombo
I	480	480
II	450	450
III	420	420
IV	355	355
V	265	265

ATTESO che il prezzo della benzina a 95 ottani praticato nella Repubblica di Slovenia a partire dal 27 novembre 2001, come risulta dalla comunicazione pervenuta dall'Ambasciata italiana a Lubiana del 28 novembre 2001, è di talleri 166,10 per litro, corrispondenti a lire 1.464 in relazione al cambio del tallero con l'euro fissato dalla ECB in data 4 dicembre 2001;

ACCERTATO che il prezzo minimo delle benzine praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 4 dicembre 2001 è di lire 1.895 sia per la benzina super che per la benzina senza piombo;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 2, con il quale è stato inserito il comma 4 bis all'articolo 2 della legge regionale 47/1996, il quale prevede che le riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo minimo di due mesi, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

RILEVATO che la differenza tra i prezzi minimi praticati alla pompa in regione, comprensivi della riduzione di prezzo applicata alla 1° fascia ed i prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia è di lire 49 sia per la benzina super che per la benzina senza piombo; differenza che risulta superiore al valore di lire 38 corrispondente all'8% delle riduzioni attualmente vigenti per la prima fascia;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare le riduzioni di prezzo per le benzine, sulla base dei prezzi praticati in Regione ed in Slovenia sopra riportati come segue:

Fascia	Riduzione benzina super		Riduzione benzina senza piombo	
	euro		euro	
I	430	(0,222)	430	(0,222)
II	410	(0,212)	410	(0,212)
III	380	(0,196)	380	(0,196)
IV	320	(0,165)	320	(0,165)
V	240	(0,124)	240	(0,124)

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione del suddetto articolo 2 della legge regionale n. 47/1996, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di almeno mesi 2, salvo che entro detto periodo non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4149 dell'11 dicembre 2001;

DECRETA

Art. 1

- In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in Regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e si riduca al diminuire della distanza chilometrica dalla sede del Comune di residenza dei beneficiari al valico confinario, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione del 15 ottobre 2001, n. 0385/Pres., nonché del comma 5bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 47/1996, come inserito con l'articolo 1 della legge regionale n. 11/2000, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, è rideterminata come segue:

Fascia	Riduzione benzina super		Riduzione benzina senza piombo	
	euro		euro	
I	430	(0,222)	430	(0,222)
II	410	(0,212)	410	(0,212)
III	380	(0,196)	380	(0,196)
IV	320	(0,165)	320	(0,165)
V	240	(0,124)	240	(0,124)

Art. 2

- In attuazione del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996, come inserito con l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 11/2000, le riduzioni di prezzo determinate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che entro detto periodo non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 13 dicembre 2001.

Trieste, li 11 dicembre 2001

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 10 dicembre 2001, n. 1032/AMM.

Graduatoria regionale per la copertura degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale. I pubblicazione per l'anno 2001. Approvazione.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il combinato disposto dell'articolo 52, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e dell'articolo 51, comma 1, lettera g), della stessa legge, come sostituita dall'articolo 28 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;

VISTO l' accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270;

VISTO in particolare, l'articolo 49 del D.P.R. n. 270/2000 concernente «Attribuzione degli incarichi di continuità assistenziale» che stabilisce:

- al comma 2, che possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici: a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato, a condizione che rientrino in una delle fattispecie previste dal comma in parola, che hanno fatto domanda di trasferimento; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale per l'anno 2001;
- al comma 5 che, al fine del conferimento di tali incarichi, i medici indicati sub b), vanno graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
 - attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria unica per titoli predisposta a livello regionale;
 - attribuzione di punti 5 a coloro che, nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico, per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisiti

to abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

- attribuzione di punti 15 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico;

VISTA la nota prot. n. 16082/Amm. 1.1 del 31 luglio 2001, con la quale è stato, fra l'altro, comunicato alle Aziende per i servizi sanitari della Regione di provvedere all'assegnazione degli incarichi vacanti, ai medici che hanno fatto domanda di trasferimento, in quanto tale adempimento può essere effettuato dalle Aziende anziché dalla Regione, è correlato unicamente ai posti disponibili in ciascuna di esse e deve precedere l'assegnazione dei posti secondo la graduatoria regionale;

PRESO ATTO del verbale della riunione tenutasi, in data 6 marzo 2000, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, F.I.M.M.G. e S.I.Me.T., dal quale risulta che:

- per quanto attiene al disposto di cui all'articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 270/2000, l'assegnazione degli incarichi di cui trattasi, deve avvenire applicando le percentuali indicate nella norma finale n. 5 dello stesso D.P.R.. Pertanto, il 67% degli incarichi sarà assegnato ai medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, il 33% ai medici in possesso del titolo equipollente;
- per quanto attiene all'assegnazione dei posti, al fine di garantirne un'equa suddivisione, anche in relazione alle località prescelte:
 - si provvede tramite un'unica graduatoria, comprendente sia i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica che i medici con titolo equipollente, indicando i primi con un asterisco;
 - viene convocato, per primo, il medico con punteggio più alto, a prescindere dall'appartenenza al gruppo dei medici in possesso dell'attestato o di titolo equipollente. E', poi, convocato il medico con il punteggio più elevato, appartenente al gruppo diverso da quello del primo medico convocato;
 - si procede, quindi, alternativamente, alla convocazione dei medici del primo e del secondo gruppo, fino all'esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle percentuali di riserva;

PRESO ATTO che, ai fini dell'assegnazione degli incarichi vacanti, sono pervenute alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione

degli anzidetti incarichi, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 dell'8 agosto 2001, n. 57 domande delle quali due, relative alla dottoressa Maria Carmela Florio e al dott. Raffaele Nigro, sono state escluse per carenza del requisito costituito dall'iscrizione nella graduatoria unica regionale per i medici di medicina generale, di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 270/2000;

PRECISATO che la domanda presentata dalla dottoressa Ana Maria Galimberti non è stata considerata, ai fini della formulazione della graduatoria, in quanto l'interessata ha già ottenuto il conferimento dell'incarico, mediante trasferimento, con decorrenza 1 novembre 2001, nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», come comunicato dall'Azienda stessa con nota prot. 030172 BC/bc dell'8 ottobre 2001;

DECRETA

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la graduatoria regionale per la copertura degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale - prima pubblicazione per l'anno 2001 - di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, formulata ai sensi dell'articolo 49, del D.P.R. n. 270/2000.

2) Di demandare gli adempimenti, conseguenti all'approvazione della anzidetta graduatoria, al Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici, che, a tal fine, si atterrà alle disposizioni di cui all'articolo 49, alla norma transitoria n. 2 del citato D.P.R. n. 270/2000, nonché alle indicazioni risultanti dal verbale della riunione del 6 marzo 2000, citato nelle premesse.

3) Di disporre che la predetta graduatoria venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 10 dicembre 2001

DE SIMONE

Graduatoria regionale per la copertura degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale. I pubblicazione per l'anno 2001.

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

N. progressivo di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale	N. progressivo medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale	Cognome e nome	PUNTEGGIO riportato nella graduatoria regionale 2000 (art. 49, comma 5, lett. a, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico (art. 49 comma 5, lett. b, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza nella Regione Friuli - Venezia Giulia (art. 49, comma 5, lett. c, D.P.R. 270/2000)	Punteggio totale	Incarichi vacanti scelti
1		NADDY Joseph	18,95	5	15	38,95	A.S.S. n. 1 "Triestina"
	1	PECAR Nives *	18,20	5	15	38,20	A.S.S. n. 1 "Triestina"
2		AVETA Alfredo	17,40	5	15	37,40	A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"
3		PERABO Mirella	17,20	5	15	37,20	A.S.S. n. 2 "Isontina"
	2	BEL Anna Maria *	21,70		15	36,70	AA.SS.SS. n. 1 "Triestina" n. 4 "Medio Friuli" n. 3 "Alto Friuli" n. 2 "Isontina" n. 5 "Bassa Friulana" n. 6 "Friuli Occidentale"

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

	3	VALERI Monica *	15,55	5	15	35,55	A.S.S. n. 2 "Isoncina"
	4	SANTORO Luigi *	15,50	5	15	35,50	A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"
	5	ACAMPORA Giosuè *	15,45	5	15	35,45	A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"
	6	MIOTTI Carlo *	15,40	5	15	35,40	A.S.S. n. 2 "Isoncina"
	7	NICOTRA Fabrizio *	15,35	5	15	35,35	A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"
	8	GIANI Natascia *	15,30	5	15	35,30	A.S.S. n. 1 "Triestina"
	9	BASSO Antonio *	15,30	5	15	35,30	A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"
4		SUKKAR Ahmad	14,70	5	15	34,70	A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"
5		RUSTJA Goran	14,35	5	15	34,35	A.S.S. n. 2 "Isoncina"
	10	PECAR Nives *	18,20		15	33,20	AA.SS.SS. n. 2 "Isoncina" n. 3 "Alto Friuli" n. 5 "Bassa Friulana" n. 6 "Friuli Occidentale"

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

	11	CAPPITELLI Gianna *	13,00	5	15	33,00	A.S.S. n. 1 "Triestina"
	12	SANTORO Luigi *	15,50		15	30,50	A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana"
6		STOJIC Natalija	10,50	5	15	30,50	A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana"
	13	ACAMPORA Giosuè *	15,45		15	30,45	AA.SS.SS. n. 4 "Medio Friuli" n. 5 "Bassa Friulana" n. 3 "Alto Friuli"
	14	MIOTTI Carlo *	15,40		15	30,40	A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana"
	15	GIANI Natascia *	15,30		15	30,30	AA.SS.SS. n. 2 "Isontina" n. 3 "Alto Friuli" n. 5 "Bassa Friulana" n. 4 "Medio Friuli"
7		ELAWAMI Fathe	9,60	5	15	29,60	A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"
8		PERESSIN Paola	8,80	5	15	28,80	A.S.S. n. 2 "Isontina"

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

	16	MARINIG Roberto *	13,10		15	28,10	AA.SS.SS. n. 3 "Alto Friuli" n. 5 "Bassa Friulana"
9		STURM Roberto	7,40	5	15	27,40	A.S.S. n. 1 "Triestina"
10		PAGONI Gilberto	6,80	5	15	26,80	A.S.S. n. 1 "Triestina"
11		PITASSO Loredana	5,60	5	15	25,60	A.S.S. n. 2 "Isontina"
12		STOJIC Natalija	10,50		15	25,50	AA.SS.SS. n. 2 "Isontina" n. 4 "Medio Friuli" n. 1 "Triestina" n. 3 "Alto Friuli" n. 6 "Friuli Occidentale"
13		SNIDERO Carlo	5,40	5	15	25,40	A.S.S. n. 2 "Isontina"
14		IVANCIC Igor	5,20	5	15	25,20	A.S.S. n. 2 "Isontina"
15		ABOU - HEIF Ehab	4,95	5	15	24,95	A.S.S. n. 1 "Triestina"

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

16		STEFAN Elettra	4,90	5	15	24,90	A.S.S. n.6 "Friuli Occidentale"
17		ELAWAMI Fathe	9,60		15	24,60	A.S.S. n. 3 "Alto Friuli"
18		SAKRAN Adil Mahdy	9,25		15	24,25	A.A.S.S.S. n. 1 "Triestina" n. 4 "Medio Friuli" n. 2 "Isonfina" n. 5 "Bassa Friulana" n. 3 "Alto Friuli" n. 6 "Friuli Occidentale"
19		ZAGO Clara	3,50	5	15	23,50	A.S.S. n. 1 "Triestina"
20		BOCCUCCI Nicola	2,75	5	15	22,75	A.S.S. n. 6 "Friuli occidentale"
21		VITALE Sossio	7,60		15	22,60	A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana"

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

22		STURM Roberto	7,40		15	22,40	AA.SS.SS. n. 2 "Isonfina" n. 3 "Alto Friuli" n. 4 "Medio Friuli" n. 5 "Bassa Friulana" n. 6 "Friuli Occidentale"
23		MAHDAVI Daroumkalai Ali	0,80	5	15	20,80	A.S.S. n.6 "Friuli Occidentale"
24		PITASSO Loredana	5,60		15	20,60	AA.SS.SS. n. 4 "Medio Friuli" n. 3 "Alto Friuli" n. 6 "Friuli Occidentale"
25		SNIDERO Carlo	5,40		15	20,40	AA.SS.SS. n. 4 "Medio Friuli" n. 5 "Bassa Friulana" n. 1 "Triestina" n. 6 "Friuli Occidentale" n. 3 "Alto Friuli"
26		IVANCIC Igor	5,20		15	20,20	AA.SS.SS. n. 1 "Triestina" n. 4 "Medio Friuli" n. 3 "Alto Friuli" n. 5 "Bassa Friulana" n. 6 "Friuli Occidentale"

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

27		ABOU - HEIF Ehab	4,95		15	19,95	AA.SS.SS. n. 2 "Isoncina" n. 5 "Bassa Friulana"
28		GATTI Alessandro	4,05		15	19,05	A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"
29		ZAGO Clara	3,50		15	18,50	A.S.S. n. 2 "Isoncina"
30		BOCCUCCI Nicola	2,75		15	17,75	AA.SS.SS. n. 1 "Triestina" n. 2 "Isoncina" n. 5 "Bassa Friulana" n. 3 "Alto Friuli" n. 4 "Medio Friuli"
31		BISIANI Fabrizio	1,10		15	16,10	AA.SS.SS. n. 6 "Friuli Occidentale" n. 1 "Triestina"
32		MAHDAVI Daroukai Ali	0,80		15	15,80	AA.SS.SS. n. 5 "Bassa Friulana" n. 3 "Alto Friuli"
	17	DIGIAMBATTISTA Nicola *	15,65			15,65	AA.SS.SS. n. 4 "Medio Friuli" n. 3 "Alto Friuli" n. 5 "Bassa Friulana"

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

18	TRIPOLI Marco *	14,95				14,95	AA.SS.SS. n. 4 "Medio Friuli" n. 5 "Bassa Friulana" n. 1 "Triestina" n. 2 "Isoncina"
19	PELLIZZATO Sergio *	14,70				14,70	A.S.S. n. 3 "Alto Friuli"
20	TROVATO Francesca *	14,60				14,60	AA.SS.SS. n. 2 "Isoncina" n. 5 "Bassa Friulana" n. 1 "Triestina" n. 4 "Medio Friuli" n. 3 "Alto Friuli" n. 6 "Friuli Occidentale"
21	DI CAPRIO Giuseppe *	14,40				14,40	AA.SS.SS. n. 1 "Triestina" n. 2 "Isoncina" n. 3 "Alto Friuli" n. 4 "Medio Friuli" n. 5 "Bassa Friulana" n. 6 "Friuli Occidentale"
22	CLARI Tatiana *	13,45				13,45	AA.SS.SS. n. 2 "Isoncina" n. 5 "Bassa Friulana" n. 3 "Alto Friuli"
23	GRECO Nadya *	12,50				12,50	A.S.S. n. 1 "Triestina"

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

33		MICALI Marino	10,50				10,50	AA.SS.SS. n. 5 "Bassa Friulana" n. 4 "Medio Friuli" n. 6 "Friuli Occidentale" n. 2 "Isontina" n. 3 "Alto Friuli" n. 1 "Triestina"
34		VIVONA Antonio	9,40				9,40	A.S.S. n. 3 "Alto Friuli"
35		CHAMOUNI Benyamin Moshè	8,40				8,40	AA.SS.SS. n. 3 "Alto Friuli" n. 4 "Medio Friuli" n. 5 "Bassa Friulana"
36		SIBILLA Felice	7,65				7,65	AA.SS.SS. n. 1 "Triestina" n. 2 "Isontina" n. 3 "Alto Friuli" n. 4 "Medio Friuli" n. 5 "Bassa Friulana" n. 6 "Friuli Occidentale"
37		HAYNE Ilana	5,95				5,95	AA.SS.SS. n. 1 "Triestina" n. 2 "Isontina" n. 3 "Alto Friuli" n. 4 "Medio Friuli" n. 5 "Bassa Friulana" n. 6 "Friuli Occidentale"

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

38		GIANGRECO Maria Livia	5,55				5,55	AA.SS.SS. n. 2 "Isoncina" n. 3 "Alto Friuli" n. 5 "Bassa Friulana" n. 1 "Triestina" n. 4 "Medio Friuli"
39		FARMANI Aljosat	4,80				4,80	AA.SS.SS. n. 6 "Friuli Occidentale" n. 5 "Bassa Friulana" n. 4 "Medio Friuli"
40		SCANDURRA Claudio	4,35				4,35	A.S.S. n.1 "Triestina"
41		BENTIVEGNA Carmelo	4,05				4,05	A.S.S. n. 3 "Alto Friuli"
42		ZUCCARO Giovanni	3,60				3,60	AA.SS.SS. n. 6 "Friuli Occidentale" n. 5 "Bassa Friulana" n. 4 "Medio Friuli" n. 2 "Isoncina" n. 1 "Triestina" n. 3 "Alto Friuli"
43		SALVIA Maria Antonia	2,30				2,30	AA.SS.SS. n. 4 "Medio Friuli" n. 3 "Alto Friuli" n. 2 "Isoncina" n. 5 "Bassa Friulana"

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

44		SCALA Ernesto	1,65			1,65	AA.SS.SS. n. 3 "Alto Friuli" n. 4 "Medio Friuli" n. 6 "Friuli Occidentale" n. 1 "Triestina" n. 5 "Bassa Friulana" n. 2 "Isontina"
45		NAGAFZADEH Amir Houshang	1,50			1,50	A.S.S. n.6 "Friuli Occidentale"
46		DELOGU Giovanni Maria	1,40			1,40	A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 10 dicembre 2001, n. 1033/AMM.

Graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria. I pubblicazione per l'anno 2001. Approvazione.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il combinato disposto dell'articolo 52, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e dell'articolo 51, comma 1, lettera g), della stessa legge, come sostituita dall'articolo 28 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;

VISTO l' accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270;

VISTO in particolare, l'articolo 20 del D.P.R. n. 270/2000 concernente «Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria» che stabilisce:

- al comma 4, che possono concorrere al conferimento degli incarichi, negli ambiti territoriali carenti resi pubblici: a) i medici convenzionati, che rientrano in una delle fattispecie previste dal comma in parola, che hanno fatto domanda di trasferimento; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale per l'anno 2001;
- al comma 7 che, al fine del conferimento di tali incarichi, i medici indicati sub b), vanno graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
 - attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria unica per titoli predisposta a livello regionale;
 - attribuzione di punti 5 a coloro che, nell'ambito territoriale dichiarato carente, per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
 - attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico;

VISTA la nota prot. n. 16082/Amm. 1.1 del 31 luglio 2001, con la quale è stato, fra l' altro, comunicato alle Aziende per i servizi sanitari della Regione di provvedere all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti, ai medici che hanno fatto domanda di trasferimento, in quanto tale adempimento può essere effettuato dalle Aziende, anziché dalla Regione, è correlato, unicamente, ai posti disponibili in ciascuna di esse e deve precedere l'assegnazione dei posti secondo la graduatoria regionale;

PRESO ATTO del verbale della riunione tenutasi, in data 6 marzo 2000, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, F.I.M.M.G. e S.I.Me.T., dal quale risulta che:

- per quanto attiene al disposto di cui all'articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 270/2000, l'assegnazione degli incarichi di cui trattasi, deve avvenire applicando le percentuali indicate nella norma finale n. 5 dello stesso D.P.R.. Pertanto, il 67% degli incarichi sarà assegnato ai medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, il 33% ai medici in possesso del titolo equipollente;
- per quanto attiene all'assegnazione dei posti, al fine di garantirne un'equa suddivisione, anche in relazione alle località prescelte:
 - si provvede tramite un'unica graduatoria, comprendente sia i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica che i medici con titolo equipollente, indicando i primi con un asterisco;
 - viene convocato, per primo, il medico con punteggio più alto, a prescindere dall'appartenenza al gruppo dei medici in possesso dell'attestato o di titolo equipollente. E', poi, convocato il medico con il punteggio più elevato, appartenente al gruppo diverso da quello del primo medico convocato;
 - si procede, quindi, alternativamente, alla convocazione dei medici del primo e del secondo gruppo, fino all'esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle percentuali di riserva;

PRESO ATTO che, ai fini dell'assegnazione degli ambiti territoriali carenti, sono pervenute alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 dell'8 agosto 2001, degli anzidetti ambiti carenti, n. 59 domande;

PRECISATO che la domanda presentata dal dott. Gaetano Capobianco non è stata considerata, ai fini della formulazione della graduatoria, in quanto l'interessato ha già ottenuto il conferimento dell'incarico, mediante trasferimento, nell'ambito territoriale del Comune di Lauco, come comunicato, dall'Azienda per i

servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», con nota prot. n. 31541/DTO 1289 del 19 settembre 2001;

DECRETA

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - prima pubblicazione per l'anno 2001 - di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, formulata ai sensi dell'articolo 20, del D.P.R. n. 270/2000.

2) Di demandare gli adempimenti, conseguenti all'approvazione della anzidetta graduatoria, al Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici, che, a tal fine, si atterrà alle disposizioni di cui all'articolo 20, alla norma transitoria n. 2 del citato D.P.R. n. 270/2000, nonché alle indicazioni risultanti dal verbale della riunione del 6 marzo 2000, citato nelle premesse.

3) Di disporre che la predetta graduatoria venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 10 dicembre 2001

DE SIMONE

**Graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria.
1ª pubblicazione per l'anno 2001**

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

N. progressivo medici in possesso di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale	N. progressivo medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale	Cognome e nome	PUNTEGGIO riportato nella graduatoria regionale 2000 (art. 20, comma 7, lett. a, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza ambito territoriale carente richiesto (art. 20, comma 7, lett. b, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza nella Regione Friuli - Venezia Giulia (art. 20, comma 7, lett. c, D.P.R. 270/2000)	Punteggio totale	Ambiti territoriali carenti scelti
1		PICCINI Gabriele	57,90		20	77,90	Cervignano Latisana Palazzo dello Stella Rivignano Terzo di Aquileia Monfalcone Casarsa della Delizia Cordovado - Morsano al Tagliamento Buja Manzano
2		SERGI Costantino	33,15		20	53,15	Budoia - Polcenigo Sacile
	1	PERRONE Giuseppe *	32,20		20	52,20	Budoia - Polcenigo Cordovado - Morsano al Tagliamento

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

	2	GUCCIONE Fabio *	21,90	5	20	46,90	Trieste
	3	VERSA Dejan *	20,10	5	20	45,10	Trieste
	4	BEL Anna Maria *	21,70		20	41,70	Terzo di Aquileia Lauco
3		URSINI Mario	16,45	5	20	41,45	Tolmezzo
4		CRUPI Francesco	16,45	5	20	41,45	Udine
	5	MIOTTI Carlo *	15,40	5	20	40,40	Gorizia
5		CODARO Loris	19,40		20	39,40	Udine Rivignano
6		RUSTJA Goran	14,35	5	20	39,35	Gorizia
7		BLARZINO Maurizio	13,60	5	20	38,60	Lauco
8		MORETTI Vincenzo	13,35	5	20	38,35	Trieste

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

	6	RUFOLO Alessandro *	13,30	5	20	38,30	Trieste
	7	PECAR Nives *	18,20		20	38,20	Trieste
	8	MARINIG Roberto *	13,10	5	20	38,10	Udine
9		POUSTI Hamid Reza	18,00		20	38,00	Lauco
	9	CAPPITELLI Gianna *	13,00	5	20	38,00	Trieste
10		AVETA Alfredo	17,40		20	37,40	Buja
11		URSINI Mario	16,45		20	36,45	Lauco
12		CRUPI Francesco	16,45		20	36,45	Latisana Monfalcone Manzano Buja

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

	10	VALERI Monica *	15,55		20	35,55	Cervignano
13		STOJIC Natalija	10,50	5	20	35,50	Cervignano
	11	SANTORO Luigi *	15,50		20	35,50	Rivignano Udine Manzano Cervignano Buja Latisana Palazzo dello Stella Casarsa della Delizia Cordovado - Morsano al Tagliamento
	12	ACAMPORA Giosuè *	15,45		20	35,45	Budoia - Polcenigo Cordovado - Morsano al Tagliamento Casarsa della Delizia Sacile
	13	MIOTTI Carlo *	15,40		20	35,40	Terzo di Aquileia Cervignano

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

14	BASSO Antonio *	15,30		20	35,30	Budoia - Polcenigo Cordovado - Morsano al Tagliamento Casarsa della Delizia Sacile
14	PIRALI Yahya	14,70		20	34,70	Rivignano Latisana Palazzo dello Stella
15	SUKKAR Ahmad	14,70		20	34,70	Cordovado - Morsano al Tagliamento Budoia - Polcenigo Casarsa della Delizia Sacile
16	PERESSIN Paola	8,80	5	20	33,80	Gorizia
17	BLARZINO Maurizio	13,60		20	33,60	Tolmezzo
15	BUCUR Ileana Carmen *	13,45		20	33,45	Cordovado - Morsano al Tagliamento Casarsa della Delizia Sacile Budoia - Polcenigo
18	ISRAEL Giuseppe	8,10	5	20	33,10	Trieste
16	MARINIG Roberto *	13,10		20	33,10	Buja Manzano

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

19		VITALE Sossio	7,60	5	20	32,60	Udine
20		GIUGOVAZ Antonella	6,50	5	20	31,50	Trieste
21		PATRIAN Andrea	11,10		20	31,10	Budoia - Polcenigo Cordovado - Morsano al Tagliamento Casarsa della Delizia Sacile
22		IVANCICH Nadia	6,00	5	20	31,00	Trieste
23		SIMONELLA Cinzia	10,50		20	30,50	Sacile Casarsa della Delizia Budoia - Polcenigo Cordovado - Morsano al Tagliamento
24		STOJIC Natalija	10,50		20	30,50	Terzo di Aquileia Latisana Rivignano Udine
25		TAMARO Paolo	4,50	5	20	29,50	Trieste

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

26		SAKRAN Adil Mahdy	9,25		20	29,25	Trieste Gorizia Monfalcone Buja Manzano Latisana Palazzo dello Stella Terzo di Aquileia
27		SCIBETTA Angela	9,20		20	29,20	Rivignano Latisana Palazzo dello Stella
28		PERESSIN Paola	8,80		20	28,80	Monfalcone
29		VITALE Sossio	7,60		20	27,60	Buja Manzano Latisana Terzo di Aquileia
30		GIUGOVAZ Antonella	6,50		20	26,50	Monfalcone Gorizia
31		BIASIZZO Loretta	6,40		20	26,40	Buja Udine
32		PAGANO Claudio	6,25		20	26,25	Manzano Udine Buja Terzo di Aquileia Cervignano

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

33	IVANCICHI Nadia	6,00		20	26,00	Monfalcone Gorizia Lauco Tolmezzo
34	PITASSO Loredana	5,60		20	25,60	Gorizia Monfalcone Udine
35	SNIDERO Carlo	5,40		20	25,40	Gorizia Monfalcone Manzano Udine Buja Cervignano Latisana Palazzo dello Stella Terzo di Aquileia Rivignano Trieste Casarsa della Delizia Sacile Budoia - Polcenigo Cordovado - Morsano al Tagliamento Tolmezzo Lauco

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

36		ABOU- HEIF Ehab	4,95		20	24,95	Trieste Gorizia Monfalcone Manzano Udine Buja Cervignano Terzo di Aquileia Rivignano
37		FACCHINETTI Rita	4,30		20	24,30	Terzo di Aquileia Monfalcone Cervignano
38		BOCCUCCI Nicola	2,75		20	22,75	Trieste Casarsa della Delizia Sacile Monfalcone Gorizia Udine Manzano Cervignano Terzo di Aquileia Latisana
39		BISIANI Fabrizio	1,10		20	21,10	Casarsa della Delizia Sacile Budoia - Polcenigo Cordovado - Morsano al Tagliamento Trieste

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

40		LODOLO Cristina	0,50		20	20,50	Budoia - Polcenigo Casarsa della Delizia Cordovado - Morsano al Tagliamento Sacile
17	LEREDE Modesto *	19,10	19,10			19,10	Lauro Tolmezzo Udine Buja Manzano Casarsa della Delizia Sacile Trieste Gorizia Monfalcone Cervignano Latisana Palazzolo dello Stella Rivignano Terzo di Aquileia
18	ALLEGRO Claudio *	15,90	15,90			15,90	Lauro Tolmezzo Buja Udine Cervignano Rivignano Terzo di Aquileia Casarsa della Delizia Sacile Budoia - Polcenigo

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

	19	DIGIAMBATTISTA Nicola *	15,65				15,65	Udine
	20	TRIPOLI Marco *	14,95				14,95	Udine Trieste Monfalcone Cervignano Latisana Palazzo dello Stella Rivignano Terzo di Aquileia
	21	CLARI Tatiana *	13,45				13,45	Trieste Gorizia Monfalcone Lauro Tolmezzo Buja Manzano Udine Cervignano Latisana Rivignano Terzo di Aquileia Palazzo dello Stella Casarsa della Delizia Sacile
41		FORCELLO Giuseppe	13,05				13,05	Tolmezzo Lauro

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

42		CONDORELLI Salvatore	12,90					12,90	Trieste Gorizia Monfalcone Lauco Tolmezzo Buja Manzano Udine Cervignano Latisana Palazzo della Stella Rivignano Terzo di Aquileia Casarsa della Delizia Sacile Budoia - Polcenigo Cordovado - Morsano al Tagliamento
	22	GRECO Nadya *	12,50					12,50	Trieste
43		CHAMOUNI Benyamin Moshè	8,40					8,40	Tolmezzo
44		FARMANI Aljosat	4,80					4,80	Sacile Casarsa della Delizia Budoia - Polcenigo Cordovado - Morsano al Tagliamento

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

45	ZUCCARO Giovanni	3,60				3,60	Budoia - Polcenigo Sacile Casarsa della Delizia Cordovado - Morsano al Tagliamento Latisana Rivignano Cervignano Trieste Gorizia Monfalcone Terzo di Aquileia Palazzo dello Stella Buja Manzano Lauco Tolmezzo
46	NAGAFZADEH Amir Houshang	1,50				1,50	Sacile Budoia - Polcenigo Cordovado - Morsano al Tagliamento Casarsa della Delizia

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri prescritti dall' art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 2 ottobre 2001, n. EST. 1038-D/ESP/4546. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, per la realizzazione di un nuovo collettore orientale di Laipacco, aree site in Comune di Udine.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Udine è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare ed asservire, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Udine

1) Foglio 45, mappale 160, di are 90, superficie da asservire: mq. 16, in natura: incolto produttivo, indennità: L./mq. 340 x mq. 16 = lire 5.440 (euro 2,81)

Ditta catastale: Lirussi Vittorina nata a Pasian di Prato il 14 settembre 1927, usuf. gen., Passon Giuseppe nato a Pasian di Prato il 21 novembre 1951, propr..

2) Foglio 45, mappale 537, di are 33, superficie da asservire: mq. 436, in natura: incolto produttivo, indennità: L./mq. 340 x mq. 436 = lire 148.240 (euro 76,56)

Ditta catastale: Lirussi Vittorina nata a Pasian di Prato il 14 settembre 1927, usuf. gen., Passon Giuseppe nato a Pasian di Prato il 21 novembre 1951, propr..

3) Foglio 45, mappale 176, di are 65.80, superficie da asservire: mq. 219, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 640 x mq. 219 = lire 140.160 (euro 72,39)

Ditta catastale: Gigalotto Renato nato a Udine il 18 gennaio 1956.

4) Foglio 45, mappale 158, di are 159.30, superficie da asservire: mq. 201, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 640 x mq. 201 = lire 128.640 (euro 66,44)

Ditta catastale: Iuri Gabriella nata a Cividale del Friuli il 23 dicembre 1943, propr. 1/2, Venturini Faustino nato a Udine il 17 dicembre 1937, propr. 1/2, Venturini Mario nato a Udine il 17 agosto 1908, usuf. gen (deceduto).

5) Foglio 45, mappale 169, di are 172.90, superficie da asservire: mq. 607, in natura: incolto produttivo, indennità: L./mq. 340 x mq. 607 = lire 206.380 (euro 106,59)

Ditta catastale: Belligoi Armando nato a Faedis il 4 novembre 1957, propr. 2/15, Belligoi Dina nata a Faedis l'1 gennaio 1949, propr. 2/15, Belligoi Dino nato a Faedis il 12 gennaio 1948, propr. 2/15, Belligoi Enoc nato a Faedis il 26 novembre 1950, propr. 2/15, Belligoi Maria nata a Faedis il 8 marzo 1952, propr. 2/15, Belligoi Valeria nata a Faedis il 14 dicembre 1923, propr. 5/15.

6) Foglio 45, mappale 527, di are 33.20, superficie da asservire: mq. 319, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 640 x mq. 319 = lire 204.160 (euro 105,44)

Ditta catastale: Sappa Renato nato a Udine il 3 giugno 1959, propr..

7) Foglio 45, mappale 156, di are 70.30, superficie da asservire: mq. 20, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 640 x mq. 20 = lire 12.800 (euro 6,61)

Ditta catastale: Gottardo Carletto nato a Udine il 29 luglio 1935, propr. 1/2, Mattiello Enza nata a Pasian di Prato il 28 luglio 1938, propr. 1/2.

8) Foglio 45, mappale 161, di are 292.90, superficie da asservire: mq. 165, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 640 x mq. 165 = lire 105.600 (euro 54,54)

Ditta catastale: Ieronutti Attilio nato a Premariacco il 13 febbraio 1928, propr. 1/2, in com. leg., Roiatti Rina nata a Udine il 14 novembre 1931, propr. 1/2 in com. leg..

9) Foglio 45, mappale 117, di are 65.40, superficie da asservire: mq. 117, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 640 x mq. 117 = lire 74.880 (euro 38,68)

Ditta catastale: Modotto Franco nato a Udine il 16 febbraio 1932.

10) Foglio 45, mappale 116, di are 59.30, superficie da asservire: mq. 590, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 640 x mq. 590 = lire 377.600 (euro 195,01)

Ditta catastale: Zilli Pierina nata a Udine il 24 novembre 1933.

11) Foglio 45, mappale 206, di are 54.10, superficie da asservire: mq. 127, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 640 x mq. 127 = lire 81.280 (euro 41,98)

Ditta catastale: Lodolo Maurizio nato a Udine il 20 gennaio 1961, prop..

12) Foglio 45, mappale 112, di are 26.40, superficie da asservire: mq. 4, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 640 x mq. 4 = lire 2.560 (euro 1,32)

Ditta catastale: Sione Marcella nata a Udine l'11 maggio 1938, prop. 1/2, Sione Silvano nato a Udine il 10 gennaio 1944, prop. 1/2.

13) Foglio 45, mappale 115, di are 115.90, superficie da asservire: mq. 532, in natura: prato, indennità: L./mq. 340 x mq. 532 = lire 180.880 (euro 93,42)

Ditta catastale: Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con sede in Roma.

14) Foglio 43, mappale 91, di are 64.90, superficie da espropriare: mq. 251, in natura: incolto, indennità: L./mq. 1.700 x mq. 251 = lire 426.700 (euro 220,37)

Ditta catastale: Blasutto Giuseppe Giorgio nato a Tarcento il 13 maggio 1945, prop. 1/2, Sione Carla nata a Cormons il 14 febbraio 1945, prop., 1/2.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 2 ottobre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 2 ottobre 2001, n. EST. 1039-D/ESP/4546. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, per la realizzazione di un nuovo collettore orientale di Laipacco, aree site in Comune di Udine.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Udine è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Udine - Provincia di Udine
legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) Foglio 43, mappale 310 (ora 1014), di are 8.030, superficie da espropriare: mq. 142, in natura: orto, R.D.: L./mq. 0 indennità: 170.000 + 0/2 = L. 85.000, L. 85.000 x mq. 142 = lire 12.070.000, L. 12.070.000 - 40% = lire 7.242.000 (euro 3.740,18)

Ditta catastale: Aree di enti urbani e promiscui.

2) Foglio 43, mappale 418 (ora 1015), di are 4.60, superficie da espropriare: mq. 104, in natura: orto, R.D.: L./mq. 0 indennità: 170.000 + 0/2 = L. 85.000, L. 85.000 x mq. 104 = L. 8.840.000, L. 8.840.000 - 40% = lire 5.304.000 (euro 2.739,29)

Ditta catastale: Aree di enti urbani e promiscui.

3) Foglio 43, mappale 879 (ora 1016), di are 17.78, superficie da espropriare: mq. 103, in natura: parcheggio, R.D.: L./mq. 0 indennità: 170.000 + 0/2 = L. 85.000, L. 85.000 x mq. 103 = L. 8.755.000, L. 8.755.000 - 40% = lire 5.253.000 (euro 2.712,95)

Ditta catastale: Aree di enti urbani e promiscui.

4) Foglio 43, mappale 878 (ora 1019), di are 8.83, superficie da espropriare: mq. 87, in natura: parcheggio, R.D.: L./mq. 0 indennità: 170.000 + 0/2 = L. 85.000, L. 85.000 x mq. 87 = L. 7.395.000, L. 7.395.000 - 40% = lire 4.437.000 (euro 2.291,52)

Ditta catastale: Aree di enti urbani e promiscui.

5) Foglio 43, mappale 897 (ora 1018), di are 9.67, superficie da espropriare: mq. 131, in natura: terreno incolto
 R.D.: L./mq. 16
 R.D. x 10 = L. 160
 indennità: 170.000 + 160/2 = L. 85.080,
 L. 85.080 x mq. 131 = L. 11.145.480,
 L. 11.145.480 - 40% = lire 6.687.288
 (euro 3.453,70)

Ditta catastale: Sgobino Franco nato a Udine il 29 settembre 1946.

Art. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 2 ottobre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 10 ottobre 2001, n. EST. 1091-D/ESP/4378. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, per la realizzazione dei lavori di costruzione della condotta di avvicinamento per Palmanova - lotto 8° bis B.F., da parte del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, aree site in Comune di Palmanova.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
 DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del CAFC S.p.A. è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Palmanova

1) Partita catastale 1000467, foglio 2, mappale 89, di mq. 5.140, superficie da asservire: mq. 10, indennità: L./mq. 840 x mq. 10 = lire 8.400
 (euro 4,34)

Ditta catastale: Spada Giovanni nato a S. Mauro di Saline il 17 ottobre 1939, Disconzi Teresa nata a Altissimo il 21 novembre 1941.

2) Partita catastale 2689, foglio 2, mappale 72, di mq. 2.970, superficie da asservire: mq. 245, indennità: L./mq. 720 x mq. 245 = lire 176.400
 onere pozzetto di mq. 4.00 lire 14.400
 totale lire 190.800
 (euro 98,54)

Ditta catastale: Gortani Maria Letizia nata ad Arta Terme il 6 giugno 1933, prop. in reg. di com. leg., Zanier Onorio nato ad Arta Terme il 17 marzo 1935, prop. in reg. di com. leg..

3) Partita catastale 1001195, foglio 1, mappale 61, di mq. 1.400, superficie da asservire: mq. 15, indennità: L./mq. 840 x mq. 15 = lire 12.600
 (euro 6,51)

Ditta catastale: Osso Giuseppe nato a Santa Maria la Longa il 18 marzo 1904; ditta attuale presunta: Saggin Luciana ved. Osso nata a Cervignano del Friuli il 24 dicembre 1956, Osso Stefano nato a Gorizia il 31 luglio 1979, Osso Sebastiano nato a Gorizia il 15 ottobre 1981, Osso Francesca nata a Gorizia il 10 novembre 1986.

Art. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 10 ottobre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 22 novembre 2001, n. EST. 1387-D/ESP/4546. (Estratto).

Rettifica decreto n. EST. 1039-D/ESP/4546 con il quale è stata determinata l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, per la realizzazione di un nuovo collettore orientale di Laipacco, aree site in Comune di Udine.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
 DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

I punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto n.

EST. 1039-D/ESP/4546 del 2 ottobre 2001 sono rettificati come segue:

Comune di Udine - Provincia di Udine
legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis

1) Foglio 43, mappale 310 (ora 1014), di are 8.030, superficie da espropriare: mq. 142, in natura: orto, R.D.: L./mq. 0
indennità: $170.000 + 0/2 = L. 85.000$,
 $L. 85.000 \times \text{mq. } 142 = L. 12.070.000$,
 $L. 12.070.000 - 40\% =$ lire 7.242.000
(euro 3.740,18)

Ditta catastale: Venuti Eligio, nato a Povoletto il 14 luglio 1921.

2) Foglio 43, mappale 418 (ora 1015), di are 4.60, superficie da espropriare: mq. 104, in natura: orto, R.D.: L./mq. 0
indennità: $170.000 + 0/2 = L. 85.000$,
 $L. 85.000 \times \text{mq. } 104 = L. 8.840.000$,
 $L. 8.840.000 - 40\% =$ lire 5.304.000
(euro 2.739,29)

Ditta catastale: Venica Leone, nato a Pavia di Udine il febbraio 1916.

3) Foglio 43, mappale 879 (ora 1016), di are 17.78, superficie da espropriare: mq. 103, in natura: parcheggio, R.D.: L./mq. 0
indennità: $170.000 + 0/2 = L. 85.000$,
 $L. 85.000 \times \text{mq. } 103 = L. 8.755.000$,
 $L. 8.755.000 - 40\% =$ lire 5.253.000
(euro 2.712,95)

Ditta catastale: Paschini Dario, nato a Palmanova il 13 maggio 1949 (propr. in com. leg.), Ganis Carla in Paschini, nata a Udine il 17 dicembre 1954 (prop. in com. leg.).

4) Foglio 43, mappale 878 (ora 1019), di are 8.83, superficie da espropriare: mq. 87, in natura: parcheggio, R.D.: L./mq. 0
indennità: $170.000 + 0/2 = L. 85.000$,
 $L. 85.000 \times \text{mq. } 87 = L. 7.395.000$,
 $L. 7.395.000 - 40\% =$ lire 4.437.000
(euro 2.291,52)

Ditta catastale: Zilli Sergio, nato a Udine il 14 maggio 1929, (propr. in com. leg.), Canciani Rita in Zilli, nata a Udine il 19 settembre 1928, (propr. in com. leg.).

5) Foglio 43, mappale 897 (ora 1018), di are 9.67, superficie da espropriare: mq. 131, in natura: terreno incolto, R.D.: L./mq. 16
 $R.D. \times 10 = L. 160$

indennità: $170.000 + 160/2 = L. 85.080$,
 $L. 85.080 \times \text{mq. } 131 = L. 11.145.480$,
 $L. 11.145.480 - 40\% =$ lire 6.687.288
(euro 3.453,70)

Ditta catastale: Marcuzzi Arno, nato a Udine il 22 ottobre 1955, (propr. in com. leg.), Lanzutti Anna Agnese in Marcuzzi, nata a Udine il 16 aprile 1964, (propr. in com. leg.).

Trieste, 22 novembre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 22 novembre 2001, n. EST. 1388-D/ESP/4659. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Tolmezzo, per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione P.E.E.P. «Quartiere delle Valli».

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Tolmezzo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Tolmezzo

1) Foglio 79, mappale 416 (ex 379/b) di are 0,60 da espropriare: mq. 60,
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 60 \times (\text{Valore venale L./mq } 78.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 11) = L. 2.343.300$
 $L. 2.343.300 - 40\% =$ lire 1.405.980
Muretto di recinzione, a corpo lire 150.000
Sommano lire 1.555.980
(euro 803,60)

Ditta: Istituto Autonomo Case Popolari, con sede in Tolmezzo.

2) Foglio 79, mappale 387 (ex 321/b) di are 0,40 da espropriare: mq. 40,
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 40 \times (\text{Valore venale L./mq } 78.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 6) = L. 1.561.200$

L. 1.561.200 - 40% = lire 936.720
(euro 483,78)

Ditta: Tosoni Celestina Paola nata a Cavazzo Carnico il 27 ottobre 1938.

3) Foglio 79, mappale 322 di are 4,88
da espropriare: mq. 488,
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 488 \times (\text{Valore venale L./mq } 78.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 6) = \text{L. } 19.046.640$
L. 19.046.640 - 40% = lire 11.427.980
(euro 5.902,06)

Ditta: Mengon Maria Grazia nata a Villa Santina il 14 dicembre 1958, proprietaria per 35,95/1000 in comunione legale; Paschini Renato nato a Tolmezzo il 24 maggio 1956, propr. per 965,05/1000 in comunione legale.

4) Foglio 79, mappale 332 di are 0,09
da espropriare: mq. 9

Foglio 79, mappale 341 di are 3,35
da espropriare: mq. 335

Foglio 79, mappale 391 (ex 331/b) di are 0,05
da espropriare: mq. 5

Foglio 79, mappale 403 (ex 333/b) di are 0,20
da espropriare: mq. 20

Foglio 79, mappale 409 (ex 335/b) di are 0,05
da espropriare: mq. 5

Foglio 79, mappale 411 (ex 334/b) di are 0,60
da espropriare: mq. 60,
da espropriare, in totale: mq. 434

indennità: $1/2 \times \text{mq. } 434 \times (\text{Valore venale L./mq } 78.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 11) = \text{L. } 16.949.870$
L. 16.949.870 - 40% = lire 10.169.920
(euro 5.252,33)

Ditta: Margreth Chiara nata a Udine il 5 agosto 1956, proprietaria per 1/2, Margreth Renato nato a Udine il 22 dicembre 1967, proprietario per 1/2.

5) Foglio 79, mappale 389 (ex 344/b) di are 0,04
da espropriare: mq. 4

Foglio 79, mappale 393 (ex 358/b) di are 0,05
da espropriare: mq. 5

Foglio 79, mappale 394 (ex 355/a) di are 10,00
da espropriare: mq. 1.000

Foglio 79, mappale 397 (ex 354/b) di are 0,50
da espropriare: mq. 50

Foglio 79, mappale 399 (ex 353/b) di are 0,10
da espropriare: mq. 10

Foglio 79, mappale 401 (ex 345/b) di are 0,80
da espropriare: mq. 80

Foglio 79, mappale 405 (ex 346/b) di are 1,95
da espropriare: mq. 195

Foglio 79, mappale 407 (ex 347/b) di are 1,70
da espropriare: mq. 170

Foglio 79, mappale 415 (ex 356/b) di are 0,20
da espropriare: mq. 20,
da espropriare, in totale: mq. 1.534

indennità: $1/2 \times \text{mq. } 1.534 \times (\text{Valore venale L./mq } 78.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 6) = \text{L. } 59.872.020$
L. 59.872.020 - 40% = lire 35.923.210
(euro 18.552,79)

Ditta: Margreth Chiara nata a Udine il 5 agosto 1956, proprietaria per 1/2; Margreth Renato nato a Udine il 22 dicembre 1967, proprietario per 1/2.

6) Foglio 79, mappale 360 di are 0,24
da espropriare: mq. 24

Foglio 79, mappale 413 (ex 359/b) di are 0,20
da espropriare: mq. 20,

indennità: $1/2 \times \text{mq. } (24 + 20) \times (\text{Valore venale L./mq } 78.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 6) = \text{L. } 1.717.320$

L. 1.717.320 - 40% = lire 1.030.390
(euro 532,15)

Ditta: Biancolini Franca nata a Tolmezzo il 16 novembre 1957, proprietaria per 1/6; Biancolini Nadia nata a Tolmezzo il 18 maggio 1961, proprietaria per 1/6; Biancolini Regina nata a Tolmezzo il 26 novembre 1963, proprietaria per 1/6; Biancolini Vilma nata a Tolmezzo il 18 maggio 1961, proprietaria per 1/6; Cumin Aldina nata a Zuglio il 6 ottobre 1921, proprietaria per 2/6.

7) Foglio 75, mappale 314 (ex 83/b) di are 4,85
da espropriare: mq. 485,

indennità: $1/2 \times \text{mq. } 485 \times (\text{Valore venale L./mq } 78.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 3,5) = \text{L. } 18.923.490$
L. 18.923.490 - 40% = lire 11.354.090
(euro 5.863,90)

Ditta: Copetti Dolores nata a Verzegnis il 31 ottobre 1942, proprietaria per 1/3, Copetti Federico nato a Tolmezzo il 16 marzo 1970, proprietario per 1/3; Copetti Iris nata a Verzegnis il 26 luglio 1933, proprietaria per 1/3.

8) Foglio 75, mappale 317 (ex 295/b) di are 1,25
da espropriare: mq. 125

Foglio 75, mappale 319 (ex 293/b) di are 4,75
da espropriare: mq. 475,

indennità: $1/2 \times \text{mq. } (125 + 475) \times (\text{Valore venale L./mq } 78.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 6) = \text{L. } 23.418.000$

L. 23.418.000 - 40% = lire 14.050.800
(euro 7.256,63)

Ditta: Cattozzo Elda nata a Tolmezzo il 10 febbraio 1925, proprietaria per 1/4; Cattozzo Gino nato a Tol-

mezzo l'11 aprile 1931, proprietario per 1/4; Cattozzo Silvano nato a Tolmezzo il 7 maggio 1938, proprietario per 1/4; Cattozzo Tonino nato a Tolmezzo il 23 marzo 1928, proprietario per 1/4.

9) Foglio 75, mappale 322 (ex 297/b) di are 1,10 da espropriare: mq. 110,
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 110 \times (\text{Valore venale L./mq } 78.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 6) = \text{L. } 4.293.300$
 $\text{L. } 4.293.300 - 40\% =$ lire 2.575.980
(euro 1.330,38)

Ditta: Cucchiario Giuliana nata a Tolmezzo il 18 dicembre 1953, proprietaria per 2/16; Cucchiario Paolo nato a Tolmezzo il 15 settembre 1955, proprietario per 2/16; eredi di Cucchiario Rino nato a Tolmezzo il 24 maggio 1916, proprietario per 4/16; Piccottini Leonardo nato a Tolmezzo il 12 gennaio 1933, proprietario per 4/16; Vidoni Aulo nato a Udine il 18 giugno 1960, proprietario per 1/16; Vidoni Daniele nato a Udine l'11 agosto 1964, proprietario per 1/16; Vidoni Lucia nata a Udine l'8 ottobre 1961, proprietaria per 1/16; Vidoni Nicoletta nata a Udine il 17 luglio 1967, proprietaria per 1/6.

10) Foglio 75, mappale 324 (ex 80 - ex 277) di are 1,25 da espropriare: mq. 125,
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 125 \times (\text{Valore venale L./mq } 78.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 11) = \text{L. } 4.881.880$
 $\text{L. } 4.881.880 - 40\% =$ lire 2.929.130
(euro 1.512,77)

Ditta: Cacitti Eugenio nato a Tolmezzo il 24 febbraio 1920.

Art. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 22 novembre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 22 novembre 2001, n. EST. 1389-D/ESP/4336. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Forgaria nel Friuli, per la realizzazione di lavori di ripristino, ricostruzione e completamento opere di urbanizzazione in Flagogna: sistemazione piazza Centrale, via Garibaldi, via Ponte Armistizio e viabilità interna.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Forgaria nel Friuli è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Forgaria nel Friuli

1) Foglio 30, mappale 1001 (ex 229/b) di are 1,02 da espropriare: mq. 102
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 102 \times (\text{Valore venale L./mq } 40.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 10) = \text{L. } 2.045.100$
 $\text{L. } 2.045.100 - 40\% =$ lire 1.227.060
(euro 633,72)

Ditta: Bisaro Maria Giuditta nata a Forgaria nel Friuli il 28 settembre 1934 (Partita n. 5495).

2) Foglio 30, mappale 1103 (ex 230/b) di are 1,46 da espropriare: mq. 146
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 146 \times (\text{Valore venale L./mq } 40.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 10) = \text{L. } 2.927.300$
 $\text{L. } 2.927.300 - 40\% =$ lire 1.756.380
Recinzione, a corpo lire 900.000
Sommano lire 2.656.380
(euro 1.371,91)

Ditta: Boreatti Antonio nato a Forgaria nel Friuli il 10 ottobre 1917 (Partita n. 1115).

3) Foglio 30, mappale 232 di are 0,67 da espropriare: mq. 67
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 67 \times (\text{Valore venale L./mq } 40.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 10) = \text{L. } 1.343.350$
 $\text{L. } 1.343.350 - 40\% =$ lire 806.010
(euro 416,27)

Ditta: Clemente Maria nata a Forgaria nel Friuli il 30 maggio 1936, proprietaria per 1/2; De Nardo Maria Teresa nata in Venezuela il 24 ottobre 1963, proprietaria per 1/2; (Partita n. 7750).

4) Foglio 30, mappale 1105 (ex 233/b) di are 0,15 da espropriare: mq. 15
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 15 \times (\text{Valore venale L./mq } 40.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 10) = \text{L. } 300.750$
 $\text{L. } 300.750 - 40\% =$ lire 180.450
(euro 93,19)

Ditta: Marseu Bruno nato a San Daniele del Friuli il 27 settembre 1949 (Partita n. 7757).

Art. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 22 novembre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 28 novembre 2001, n. EST. 1466-D/ESP/4577. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Bordano, per la realizzazione della «Casa delle farfalle».

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Bordano è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Bordano

1) Foglio 14, mappale 207 di are 3,70
da espropriare: mq. 370
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 370 \times (\text{Valore venale L./mq } 36.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 6,5) = \text{L. } 6.672.030$
 $\text{L. } 6.672.030 - 40\% =$ lire 4.003.220
(euro 2.067,49)

Ditta: Gollino Rina nata a Venzone il 30 gennaio 1921, proprietaria per 3/9; Picco Danielle nata in Francia il 2 dicembre 1945, proprietaria per 2/9; Picco Genoveffa nata in Francia il 29 ottobre 1940, proprietaria per 2/9; Picco Martine nata in Francia il 12 gennaio 1950, proprietaria per 2/9; (Partita n. 4123).

2) Foglio 14, mappale 208 di are 3,80
da espropriare: mq. 380
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 380 \times (\text{Valore venale L./mq } 36.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 6) = \text{L. } 6.851.400$
 $\text{L. } 6.851.400 - 40\% =$ lire 4.110.840
(euro 2.123,07)

Ditta: Picco Arduino Giovanni nato a Udine l'1 gennaio 1935, proprietario per 1/2; Picco Elisa nata a Gemona del Friuli il 17 maggio 1939, proprietaria per 1/2; (Partita n. 2964).

3) Foglio 14, mappale 253 di are 0,99
da espropriare: mq. 99
indennità: $1/2 \times \text{mq. } 99 \times (\text{Valore venale L./mq } 36.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 9) = \text{L. } 1.786.460$
 $\text{L. } 1.786.460 - 40\% =$ lire 1.071.880
(euro 553,58)

Ditta: De Cecco Domenica nata a Trasaghis il 9 agosto 1920, usufruttuaria per 1/3; Picco Antonia nata a Bordano il 24 maggio 1925, proprietaria per 4/24; Picco Antonio nato a Gemona del Friuli il 12 settembre 1943, proprietario per 1/24; Picco Candido nato a Bordano il 16 settembre 1918, proprietario per 4/24; Picco Elisabetta nata a Bordano l'11 aprile 1927, proprietaria per 4/24; Picco Enrichetta nata a Bordano il 17 agosto 1949, proprietaria per 1/24; Picco Luciano nato a Bordano il 4 novembre 1930, proprietario per 4/24; Picco Maria nata a Bordano il 23 dicembre 1884, usufruttuaria parziale; Picco Nives nata a Bordano il 22 marzo 1942, proprietaria per 1/24; Picco Norino nato a Bordano il 12 luglio 1957, proprietario per 1/24; Picco Rosalinda nata a Bordano il 12 marzo 1929, proprietaria per 4/24; (Partita n. 2919).

Art. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 28 novembre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 3 dicembre 2001, n. EST. 1482-D/ESP/4527. (Estratto).

Rettifica determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'8° lotto della fognatura nella frazione di Zugliano.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

I punti 1) e 2) dell'articolo 1 del decreto n. EST 876/D/ESP/4527 del 10 agosto 2001 sono stralciati.

Trieste, 3 dicembre 2001

COSLOVICH

zione «determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque, per talune voci, non superiore a quanto di seguito stabilito» viene sostituita con la corretta «determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a lire 30.000.000».

3. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 158*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 maggio 2001, n. 1470.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2001 relativamente alle U.P.B. ed ai capitoli di competenza del servizio ispettivo e della polizia locale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione di ogni settore regionale;

RILEVATO, in particolare, che ai sensi del citato articolo 6, comma 1 bis, l'adozione del programma non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per la quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale e che sono comunque escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine;

VISTI gli articoli da 91 a 98 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 che definiscono, in via generale, le competenze attribuite alla Direzione regionale per le autonomie locali;

VISTO l'articolo 8, commi 91 e 94 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

VISTA altresì, la circolare n. 5/2000 con la quale Segreteria generale della Presidenza della Giunta fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del citato articolo 8, commi 91-94 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTA la circolare n. 2/2001 della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale, avente per oggetto «Attività programmatrice di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996. Esercizio 2001»;

VISTA la proposta di definizione degli obiettivi e dei programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali, per l'anno 2001, relativa alle Unità Previsionali di Base ed ai capitoli di competenza del Servizio ispettivo e della polizia locale, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;
all'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta di definizione, per l'anno 2001, degli obiettivi, dei programmi di gestione, delle priorità e delle direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali, relativamente alle Unità Previsionali di Base ed ai capitoli di competenza del Servizio Ispettivo e della Polizia locale, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 31 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 24*

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa relativamente alle Unità Previsionali di Base ed ai capitoli di competenza del Servizio ispettivo e della polizia locale. Anno 2001. (Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6).

Premessa

Il presente documento presenta gli obiettivi ed i programmi da attuare, l'individuazione delle necessarie risorse, le priorità e le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2001, relativamente alle U.P.B. ed ai capitoli di competenza del Servizio

ispettivo e della polizia locale, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Si fa presente che agli ambiti tipici di intervento del Servizio - funzioni in materia di polizia locale, funzioni ispettive e di vigilanza, funzioni in materia di controllo sugli organi degli enti locali, funzioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - la legge finanziaria 26 febbraio 2001 n. 4 ha aggiunto gli adempimenti connessi al finanziamento di piani comunali mirati all'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica, nonché quelli relativi alla stipula di una convenzione con il Ministero dell'interno e il Ministero di grazia e giustizia per far fronte alle problematiche collegate all'irregolare entrata in Italia dei cittadini extra comunitari.

Programma di gestione

- Unità previsionale di base n. 33.1.10.1.394: sicurezza dei cittadini

Risorse finanziarie

Capitolo	2001	2002
4140	5.000.000.000	-
Capitolo	2003	Totale
4140	-	5.000.000.000

- Obiettivo e programma

Assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per finanziare i Comuni per la predisposizione ed attuazione di piani mirati alla prevenzione dei rischi per la sicurezza dei cittadini derivante dalla crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, come previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per il perseguimento dell'obiettivo di assicurazione della comunità civica.

Il finanziamento è concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 24 della citata legge regionale 4/2001, alle Amministrazioni che hanno individuato aree territoriali a rischio per la sicurezza dei cittadini, con l'elaborazione di piani mirati alla prevenzione, anche sulla base di microprogetti presentati da enti, istituzioni, associazioni di volontariato e comitati presenti sul territorio comunale fatti propri dal Comune stesso, che prevedono l'utilizzo di solo personale volontario, adeguatamente preparato che non dovrà essere dotato di armi di alcun genere e tipo.

Il finanziamento è destinato, come previsto dal comma 25 del medesimo articolo 3, alla formazione dei volontari, all'acquisto di strumenti di riconoscimento degli stessi, di strumenti di rilevazione e comunicazione e di mezzi di trasporto, necessari per lo svolgimento delle attività programmate, da assegnare in comodato al personale volontario, nonché per il concorso, da parte dei Comuni, nelle spese che i cittadini meno abbienti incontrano per la riparazione di eventuali danni mate-

riali derivanti da fatti di microcriminalità e per il sostegno psicologico ai cittadini danneggiati dai fatti medesimi. Le attività dei volontari saranno svolte in coordinamento con quelle della polizia municipale.

- Priorità

I finanziamenti verranno ripartiti dapprima secondo il seguente ordine:

- Comuni capoluogo di Provincia;
- Comuni di zone di confine;
- Comuni ad alta densità di popolazione turistica nei quali si sia registrato, nell'anno 1999, un numero di turisti residenziali pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale;
- Comuni in zone di particolare rilievo per rischi di criminalità, con ulteriore priorità per i piani presentati in forma congiunta da più Comuni e dai Comuni limitrofi ai capoluoghi di Provincia;
- Comuni non ricompresi nelle categorie sopraindicate.

Nell'ambito dell'ordine su descritto, i piani presentati verranno finanziati prioritariamente per la copertura delle spese concernenti la preparazione del personale volontario e l'acquisto di strumenti di riconoscimento dei volontari medesimi.

Soddisfatta la predetta priorità, verranno finanziate, sempre secondo l'ordine suddetto, le spese per l'acquisto degli strumenti di rilevazione, di comunicazione e di trasporto, necessari per lo svolgimento dell'attività programmata, da assegnare in comodato al personale volontario.

Infine, soddisfatta anche quest'ultima priorità, nell'ordine suindicato, si procederà a finanziare la misura del concorso preventivata dai Comuni nelle spese che i cittadini meno abbienti incontrano per la riparazione di eventuali danni materiali, derivanti da fatti di microcriminalità e per il sostegno psicologico ai cittadini danneggiati dai fatti medesimi.

Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare interamente le richieste pervenute secondo i criteri di priorità precedenti, l'entità del finanziamento delle richieste ricomprese nella fascia di priorità immediatamente successiva all'ultima soddisfatta per intero, è ridotta in misura proporzionale.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale verranno definiti anche i criteri relativi, nonché il termine di presentazione dell'istanza di contributo da parte degli enti interessati ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge regionale 4/2001.

- Direttive

Il Servizio ispettivo e della polizia locale, al quale sono demandati gli adempimenti connessi all'attuazio-

ne dell'intervento come indicato dall'articolo 3, comma 54, della legge regionale finanziaria 4/2001, predisporrà gli atti necessari per l'assunzione della deliberazione della Giunta regionale di definizione dei criteri del riparto delle assegnazioni, nonché il termine di presentazione dell'istanza di contributo da parte degli Enti interessati, come disposto dall'articolo 3, comma 29 della citata legge regionale 4/2001; curerà i rapporti con gli Enti interessati attraverso un capillare esame delle istanze presentate nei modi e nei tempi previsti dalla adottanda deliberazione della Giunta regionale e predisporrà gli atti necessari per l'impegno e la liquidazione delle somme da assegnare.

- Unità previsionale di base n. 15.1.10.1.2300

Risorse finanziarie

Capitolo	2001	2002
1735	1.000.000.000	-
Capitolo	2003	Totale
1735	-	1.000.000.000

- Obiettivo e programma

Copertura delle spese, a carico dell'Amministrazione regionale, per la stipulazione della convenzione con il Ministero dell'interno e con il Ministero di grazia e giustizia per far fronte alle problematiche connesse con l'irregolare entrata in Italia di cittadini extracomunitari, ai sensi dell'articolo 3, commi 26 e 27, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

L'obiettivo della succitata norma regionale è quello di attribuire alla Regione un ruolo attivo nelle azioni di contrasto della immigrazione clandestina, che il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 in materia di immigrazione attribuisce allo Stato, prevedendo per le Regioni competenza in materia di accoglienza e di inserimento sociale e lavorativo.

La Regione ha assunto una posizione di responsabilità, in ordine al fenomeno degli ingressi irregolari, particolarmente crescente lungo i nostri confini, favorendo la collaborazione con le autorità dello Stato anche alla luce dei risultati particolarmente efficaci acquisiti dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Trieste.

La collaborazione della Regione, attuata in forza della convenzione prevista dall'articolo 3, comma 26, della legge regionale 4/2001, interviene a potenziare i mezzi impegnati nella osservazione dei traffici dell'immigrazione clandestina, nello studio dei fenomeni connessi, nel censimento, nell'elaborazione e nell'archiviazione dei dati; per qualificare e potenziare la dotazione di strumentazione informatica e tecnologica funzionale alle necessità di produzione e riproduzione di testi e materiali diversi, di sviluppo di riprese fotografiche e video, di trasmissione telefonica; per sostenere gli interventi di intercettazione e traduzione dei contatti e dei colloqui mediante la messa a disposizione di in-

terpreti a favore dell'Amministrazione dello Stato; per dotare alcuni punti cruciali dei nostri confini di apposita strumentazione di ripresa video.

- Direttive

Il Servizio ispettivo e della polizia locale, al quale sono demandati gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento collaborerà per la predisposizione della convenzione e per gli altri adempimenti che ne dovessero derivare. Le spese derivanti dalla convenzione verranno gestite tramite funzionario delegato.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 ottobre 2001, n. 3149. (Estratto).

**Legge 447/1995, articolo 2, comma 6 e comma 7.
Individuazione dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 - legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATO che l'articolo 2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le attività di controllo;

(omissis)

PRESO atto del D.P.C.M. 31 marzo 1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

- di riconoscere ai sotto elencati:

- dott. ing. Alessandro Peruzzi nato a Udine il 3 febbraio 1971, residente a Campofornido in via Soreville, 93;

- geom. Enrico Marsich nato a Trieste il 6 marzo 1961, ivi residente in via dei Salici, 9/4;
- dott. ing. Paolo Marangon nato a Rovereto (Trento) il 5 luglio 1966, residente a Udine in via Modica, 32.

la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;

- la presente deliberazione costituisce «attestato di riconoscimento» ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 31 marzo 1998;

- di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 ottobre 2001, n. 3638. (Estratto).

Legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7. Individuazione dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 - legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATO che l'articolo 2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le attività di controllo;

(omissis)

PRESO atto del D.P.C.M. 31 marzo 1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

- di riconoscere ai sotto elencati:

- p.i. Beppino Schiaulini nato a Sacile il 23 aprile 1951, residente a Udine in via San Rocco, 130/3;

- dott. ing. Diego Sivilotti nato a San Daniele del Friuli il 12 luglio 1959, ivi residente in via Piave, 4;

- p.i. Fiore Mosca nato a Beda Littoria (Libia) l'11 luglio 1940, domiciliato a Trieste in via Miramare, 55.

la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;

- la presente deliberazione costituisce «attestato di riconoscimento» ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 31 marzo 1998;

- di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 novembre 2001, n. 3972.

Decreto legislativo 43/1999, convertito con modificazioni dalla legge 118/1999 - Regime quote latte - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 21.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria deliberazione n. 777 del 31 marzo 2000, avente per oggetto «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 21 del decreto legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118»;

VISTO in particolare l'articolo 8 della deliberazione medesima, che recita «I produttori beneficiari delle assegnazioni di cui all'articolo 1, fatti salvi documentati casi di forza maggiore, si impegnano a produrre almeno l'85% della quota di cui sono complessivamente titolari entro il periodo 2000-2001 e mantenere tale percentuale di produzione per gli anni successivi. Qualora la produzione non raggiunga la percentuale dell'85%, la quota assegnata ai sensi dell'articolo 1 viene revocata a decorrere dal periodo successivo.»;

CONSIDERATO che il periodo relativo alle campagne di produzione latte va computato dal 1° aprile di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo;

CHE le verifiche che consentono di accertare le effettive produzioni di cui al predetto articolo 8 non possono essere effettuate prima che l'A.G.E.A. abbia inserito nel sistema informatico le produzioni di latte dichiarate dai titolari di quota relative al periodo soggetto a controllo;

CHE l'A.G.E.A. provvede a tale adempimento entro il termine del 31 luglio successivo alla chiusura del periodo soggetto a controllo, e pertanto in un momento avanzato del periodo di produzione immediatamente successivo;

CONSIDERATO altresì che la Direzione regionale dell'agricoltura deve comunicare ai singoli produttori le rispettive quote latte complessivamente loro assegnate prima dell'inizio di ogni periodo, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 3950/1992;

PRESO ATTO che il rispetto delle tempistiche imposte dal predetto Regolamento 3950/1992 impedisce, di fatto e di diritto, di adottare gli eventuali provvedimenti di revoca delle quote aggiuntive prima del periodo di produzione immediatamente successivo a quello oggetto di controllo, in quanto risulta impossibile determinare e comunicare in tempo utile la quota definitiva assegnata ai produttori;

CONSIDERATO che tutte le norme precitate erano in effetti già vigenti al momento dell'emanazione della D.G.R. 777/2000, e che la sopracitata tempistica non era stata sufficientemente esplicitata, laddove la revoca veniva fatta decorrere «...dal periodo successivo» tout court;

RITENUTO pertanto di applicare la disposizione di cui al citato articolo 8 della D.G.R. n. 777/2000, chiarendo che le eventuali revoche della quota aggiuntiva non possono che venire disposte a partire dal primo periodo utile successivo a quello oggetto di controllo, conformemente peraltro a quanto messo in atto in ottemperanza alle deliberazioni n. 173/2001 e 2386/2001, relative rispettivamente all'assegnazione aggiuntiva della 1ª tranche per il periodo 2000-2001 e alla 2ª tranche per il periodo 2001-2002;

CONSIDERATO che tale modalità applicativa è l'unica che consenta l'effettiva osservanza dei termini imposti dal citato Regolamento 3950/1992, nonché delle disposizioni riguardanti le revoche;

VERIFICATO altresì che nell'articolato della ripetuta deliberazione n. 777/2000 non è stato previsto l'organo delegato alla conclusione del procedimento di revoca, e attesa l'opportunità di individuare a tale scopo il Direttore regionale dell'agricoltura, già individuato quale organo deputato alla conclusione del procedimento dalla citata D.G.R. 2386/2001;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Di applicare la disposizione contenuta nell'articolo

8, 2° periodo, della propria deliberazione n. 777/2000, stabilendo che l'eventuale revoca della quota aggiuntiva assegnata viene disposta a decorrere dal primo periodo utile successivo.

Art. 2

Di individuare nel Direttore regionale dell'agricoltura l'organo preposto a concludere il procedimento per le revoche delle assegnazioni di quota aggiuntiva di cui all'articolo 1.

Art. 3

La presente deliberazione verrà pubblicata ai sensi di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 novembre 2001, n. 4097. (Estratto).

Comune di Pasion di Prato: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 88 del 23 ottobre 2001, di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2666 del 3 agosto 2001 in merito alla variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Pasion di Prato, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di una specifica previsione di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 88 del 23 ottobre 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 88 del 23 ottobre 2001, di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Pasion di Prato;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Cividale del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 26bis al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 42 del 7 settembre 2001 il Comune di Cividale del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 26bis al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26bis al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Chions. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Rio Lin».

Con deliberazione consiliare n. 53 del 23 novembre 2001, il Comune di Chions ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Rio Lin», ha recepito le prescrizioni formulate dal C.T.R., con parere n. 200/1 - T/01 del 15 ottobre 2001, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 80 del 12 novembre 2001 il Comune di Codroipo ha adottato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i

suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cormons. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 259 del 6 novembre 2001 il Comune di Cormons ha preso atto che, in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante n. 9 del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro della frazione di Torsa.

Con deliberazione consiliare n. 39 del 26 novembre 2001, il Comune di Pocenia ha accolto l'osservazione presentata alla variante n. 9 del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro della frazione di Torsa, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro del capoluogo.

Con deliberazione consiliare n. 41 del 26 novembre 2001, il Comune di Pocenia ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro del capoluogo, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Roveredo in Piano. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 58 del 23 novembre 2001 il Comune di Roveredo in Piano ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale modificata in seguito al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate e prendendo atto che sono state raggiunte le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sacile. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 55 del 5 ottobre 2001 il Comune di Sacile ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/91, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sauris. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 15 novembre 2001 il Comune di Sauris ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/91, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione del Piano insediamenti produttivi (P.I.P.) zona D2/H2 - Pannellia.

Con deliberazione consiliare n. 16 del 26 febbraio 2001, il Comune di Sedegliano ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano insediamenti produttivi (P.I.P.) zona D2/H2 - Pannellia -, ha preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale n. 14/1-T/99 del 25 gennaio 1999, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alle zone "A".

Con deliberazione consiliare n. 61 del 20 novembre 2001, il Comune di Sedegliano ha accolto le osservazioni ed opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alle zone "A", ha preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale n. 168/1-T/01 del 17 settembre 2001, ed ha approvato il piano medesimo modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) denominato Pannellia.

Con deliberazione consiliare n. 69 del 27 novembre 2001, il Comune di Sedegliano ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) denominato Pannellia, ed ha altresì preso atto, in ordine alla variante medesima, che il C.T.R. con proprio parere n. 215/1-T/01 del 5 novembre 2001 ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione del Piano insediamenti produttivi (P.I.P.) zona D2/H2 - Cjalcine.

Con deliberazione consiliare n. 99 del 27 novembre 1998, il Comune di Sedegliano ha preso atto della man-

cata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano insediamenti produttivi (P.I.P.) zona D2/H2 - Cjalcine - ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Trieste. Avviso di approvazione della variante n. 73 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127 legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 101 del 5 novembre 2001 il Comune di Trieste ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 73 al Piano regolatore generale comunale respingendo l'opposizione presentata, prendendo atto del parere del Comitato Tecnico Regionale n. 99/1-T/01 del 28 maggio 2001 e che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA
TRIESTE

Bando di gara mediante appalto concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 157/1995 per l'affidamento della realizzazione e della gestione di un Centro risorse e di altri servizi e prodotti finalizzati allo sviluppo di un sistema integrato di orientamento scolastico professionale in Friuli-Venezia Giulia.

1. Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Struttura regionale di orientamento, via San Francesco 37, Trieste, tel. +39-040-3775267 - fax +39-040-3775228 - e-mail cent.r.o.ts@regione.fvg.it.

2. Cat. 24 CPC 92, Cat. 7 CPC 84, Cat. 11 CPC 865, 866

Si richiedono offerte per la realizzazione e la gestione di un Centro risorse e di altri servizi e prodotti finalizzati allo sviluppo di un sistema integrato di orientamento scolastico professionale in Friuli-Venezia Giulia, secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico da intendersi parte integrante del presente bando.

L'importo massimo complessivo per il servizio è di lire 3.330.000.000 I.V.A. inclusa (euro 1.719.801,47) dalla data di esecutività del contratto fino al 30 giugno 2004.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di disporre l'affidamento, per ulteriori trenta mesi, di una parte dei servizi oggetto del presente appalto, nei limiti della compatibilità delle risorse che saranno a disposizione dei bilanci regionali e pluriennali di riferimento.

3. Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. a) //

b) - Regolamento (CE) 1260/1999

- Regolamento (CE) 1784/1999

- Regolamento (CE) 1685/2000

- Regolamento (CE) 1159/2000

- decisione C(00) 2076/2000 che approva il P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione appaltante

- decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2001

- Direttive 92/50/CEE e 97/52/CE

- decreto legislativo 157/1995 e 65/2000.

c) Ai fini dell'ammissibilità, i concorrenti dovranno produrre elenco completo dei componenti il gruppo tecnico-scientifico con indicazione delle rispettive qualifiche ed esperienze professionali.

5. Impossibilità di offerte parziali.

6. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

7. Possibilità di varianti su aspetti non sostanziali.

8. Entro 30 giorni dalla data di esecutività del contratto fino al 30 giugno 2004.

9. Raggruppamenti consentiti, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995 e secondo le condizioni indicate nel Capitolato tecnico all'articolo 12.

10. a) //

b) Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 22 gennaio 2002.

c) Ufficio protocollo della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, via S. Francesco n. 37, 34133 Trieste, mediante raccomandata A.R. o tramite agenzie autorizzate.

d) Lingua italiana. Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni, se non redatte in lingua italiana, saranno accompagnate da traduzione certificata dalle Autorità consolari ita-

liane del Paese dove sono state redatte oppure da un traduttore ufficiale.

11. I soggetti, la cui domanda di partecipazione sarà giudicata ammissibile, saranno invitati entro 10 giorni dalla data del verbale che chiude la procedura di ammissibilità a presentare le offerte.

12. Cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa di lire 99.900.000 (euro 51.594,04), pari al 3% dell'importo posto a gara, da svincolarsi dopo l'aggiudicazione.

Cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'I.V.A.

13. I requisiti e la documentazione necessaria per essere ammessi alla gara sono contenuti e specificati all'articolo 11 del Capitolato tecnico.

14. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 23, comma 1, lettera b) decreto legislativo 157/1995) con riferimento ai seguenti elementi:

- massimo 80 punti per la qualità del progetto proposto;
- massimo 20 punti per l'offerta economica.

Parametri e modalità di assegnazione dei suddetti punteggi sono indicati all'articolo 13 del Capitolato tecnico.

15. //

16. //

17. Il bando è stato inviato all'Ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in data 13 dicembre 2001.

18. Il bando è stato ricevuto da parte dell'Ufficio di cui al punto 17 in data 13 dicembre 2001.

19. //

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
ISTRUZIONE E RICERCA:
dott. Claudio Sepin

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
TRIESTE

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'acquisizione di software per la gestione della cartografia regionale e per i poli cartografici.

Ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 si avvisa che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia indice una gara nella forma del pubblico incanto per l'acquisi-

zione di software per la gestione della cartografia regionale e per i poli cartografici, per un importo a base d'asta pari a lire 203.308.350 (euro 105.000,00) esclusa I.V.A.

Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 27 dicembre 2001, è a disposizione presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia, via Giulia n. 75/1, 34126 Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 (telefono 040/3774062, 040/3774007).

Gli interessati potranno presentare offerta entro il 4 febbraio 2002.

Trieste, 7 dicembre 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Serena Stulle Da Ros

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'acquisizione di hardware per la gestione della cartografia regionale e per i poli cartografici.

Ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 si avvisa che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia indice una gara nella forma del pubblico incanto per l'acquisizione di hardware per la gestione della cartografia regionale e per i poli cartografici, per un importo a base d'asta pari a lire 222.671.050 (euro 115.000,00) esclusa I.V.A.

Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 27 dicembre 2001, è a disposizione presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia, via Giulia n. 75/1, 34126 Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 (telefono 040/3774062, 040/3774007).

Gli interessati potranno presentare offerta entro il 28 gennaio 2002.

Trieste, 7 dicembre 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Serena Stulle Da Ros

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1
«TRIESTINA»
TRIESTE

Avviso di asta pubblica per l'alienazione di beni immobili, siti nel comprensorio dell'ex ospedale S.M. Maddalena Superiore.

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» intende procedere all'alienazione, tramite asta pubblica, dei seguenti beni immobili, siti nel comprensorio dell'ex ospedale S.M. Maddalena-Superiore in Trieste con le caratteristiche ed i vincoli di cui al provvedimento dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1115 del 6 dicembre 2001 all'Accordo di Programma fra Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 marzo 2001 approvato con decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2001 n. 0205/Pres. nonché alla deliberazione del Consiglio del Comune di Trieste n. 98 del 22 ottobre 2001, alla documentazione relativa alla presenza di amianto ed al Pianto tavolare e catastale del 7 agosto 2001 in atti tavolari sub GN 9550/01:

Individuazione dei beni

Sub-lotto A: P.T. 3080 di Santa Maria Maddalena Superiore nelle sue frazioni della p.c. 78, identificate nel Piano tavolare e catastale del 7 agosto 2001 decreto Giudice tavolare G.N. 9550/2001 del 19 settembre 2001, come p.c. 78/1 di iscritta ragione della Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» sub GN 8905/2000 del 16 agosto 2000 e p.c. 78/2, 78/3, 78/4, 78/5 beni demaniali (strada) in relazione ai quali è in itinere la procedura per la sdemanializzazione e iscrizione nelle pubbliche tavole con intavolazione a nome del Comune di Trieste e trasferimento alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» in esecuzione alla delibera del Consiglio del Comune di Trieste n. 98 del 22 ottobre 2001 (fabbricati, cortili e strade per complessivi mq 23.673).

Sub-lotto B (palazzina direzionale): c.t. 1° della P.T. 4575 di Santa Maria Maddalena Inferiore identificato nel medesimo Piano tavolare del 7 agosto 2001, nella p.c. n. 78/6 (fabbricato e cortile di mq. 1.136).

Prezzo base d'asta

Lotto unico - euro 11.930.154,37 (lire 23.100.000.000)

Con la indicazione che ai soli fini della eventuale prelazione ex decreto legislativo 490/1999, articolo 58 il sub-lotto B viene valutato euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000)

Modalità di aggiudicazione

L'asta pubblica relativa ai beni compresi nei sub-lotti A e B, si terrà il giorno giovedì 18 aprile 2002, alle ore 10 nella sala A sita nello stabile di Via Farneto 3, 3° piano.

La vendita avrà luogo a corpo (e non a misura) e nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri, servitù attive e passive e vincoli imposti dalle vigenti leggi.

L'asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segre-

te da confrontarsi con il prezzo base sopra indicato ai sensi dell'articolo 73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Non sono ammesse offerte inferiori a tale prezzo. Le offerte in aumento dovranno essere formulate a multipli di euro 51.645,69 (lire 100.000.000), dei quali - ai limitati fini dell'eventuale esercizio della prelazione di cui sopra - il 93,5% s'intende imputato al sub-lotto A ed il 6,5% al sub-lotto B. L'aggiudicazione avrà luogo a favore del migliore offerente.

Si procederà all'aggiudicazione, ad unico incanto, anche in presenza di una sola offerta valida.

Saranno escluse le offerte pari al prezzo a base d'asta o in ribasso. L'asta sarà ritenuta valida anche in caso di una sola offerta; in caso di parità di due o più offerte migliori si procederà ad una licitazione tra gli offerenti presenti all'asta e ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte eguali sia presente, o se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, l'aggiudicatario verrà estratto a sorte. La gara è dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno un'offerta valida.

Poichè il verbale d'asta non tiene luogo ne' ha valore di contratto, l'aggiudicazione dovrà essere seguita da formale provvedimento di approvazione degli atti della gara da parte del competente organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari. L'Azienda per i Servizi Sanitari non assumerà, quindi, verso l'aggiudicatario provvisorio alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti l'asta in questione avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Modalità di partecipazione all'asta

Per prendere parte all'asta gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, via Farneto n. 3, 34100 Trieste - entro le ore 13 del giorno 17 aprile 2002, un plico integro, chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale plico dovrà apporsi l'esatta denominazione del mittente nonché la seguente dicitura:

«Documenti e offerta per acquisto dell'ex Ospedale S. M. Maddalena»

In detto plico dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1) Busta chiusa opaca sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta per il lotto unico, redatta in lingua italiana su carta da bollo, datata e sottoscritta dall'offerente con firma leggibile per esteso. E' ammessa anche la sigillatura con nastro adesivo trasparente posto sopra la firma del concorrente sui lembi di chiusura. La busta dovrà recare la scritta «attenzione non aprire: contiene offerta economica per l'acquisto del comprensorio ex Ospedale S. M. Maddalena - Trieste»;

- se offerente è persona fisica, le proprie generalità complete, la residenza, il codice fiscale ed il regime patrimoniale, se coniugata, nonché le generalità del coniuge se in regime di comunione dei beni, ed il domicilio eletto ai fini della procedura;

- se offerente è persona giuridica l'esatta denominazione sociale, codice fiscale e partita iva ed il domicilio eletto ai fini della procedura;

- il prezzo offerto in euro, espresso in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che, in caso di discordanza, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

Il tutto dovrà essere compilato secondo lo schema allegato;

2) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale pari al 5% del prezzo a base d'asta, e quindi ad euro 596.507,72 (lire 1.155.000.000) da prestare nelle forme di legge (assegno circolare non trasferibile intestato alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», ovvero deposito cauzionale presso la Tesoreria dell'Azienda Banca Antoniana Popolare Veneta, ovvero polizza fidejussoria o assicurativa della durata di almeno 180 giorni dalla data stabilita per l'asta, con le modalità di cui alla legge 348/1982 e successive modifiche ed integrazioni

Detta cauzione verrà restituita all'offerente che non risulterà aggiudicatario provvisorio entro 15 giorni dalla gara ed all'aggiudicatario non appena sottoscritto il contratto di compravendita, salvo quanto specificato infra in merito alle ipotesi di incameramento della cauzione.

Nessun interesse spetta ai concorrenti sulle somme costituenti deposito cauzionale.

3) A - *Per le società di persone e di capitali e per le ditte individuali:*

a.1] certificato in bollo di data non anteriore a sei mesi dalla data ultima di scadenza della presentazione dell'offerta, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle imprese, istituito presso le Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 8 della legge 580/1993 con le modalità previste dal D.P.R. 581/1995, dal quale risulti:

- l'indicazione del nominativo della persona/e autorizzata/e ad impegnare legalmente la ditta;
- che nell'ultimo quinquennio non risulta a carico della ditta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione controllata;

ovvero fotocopia del certificato, autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000,

ovvero fotocopia del certificato, recante dichiara-

zione con firma non autenticata dal legale rappresentante o dal titolare, che ne attesti la conformità all'originale, con allegata copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo,

ovvero dichiarazione, con firma non autenticata del legale rappresentante o del titolare, recante tutte le notizie contenute nel certificato sostituito, con allegata copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo.

a.2] dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 358/1992, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 402/1998;

a.3] dichiarazione che la ditta è immune da provvedimenti preventivi e repressivi di cui alla legge 646/1982 ed alla legge 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni e che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 575/1965 o dei tentativi di «infiltrazione mafiosa» di cui all'articolo 4 decreto legislativo 490/1994.

B - *per le persone fisiche e - nel caso di offerente società di persone - per i soci delle dette società:*

le dichiarazioni specificate sub a.2] ed a.3] nonché, per le persone fisiche, se coniugate in regime patrimoniale della comunione dei beni, le medesime dichiarazioni dovranno essere rese anche con riferimento al coniuge;

C - *per offerente «per persona da nominare»:*

le offerte presentate per procura di persona da nominare verranno accettate purché l'offerente abbia i requisiti necessari all'ammissione all'incanto e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato. La persona da nominare, in caso risulti migliore l'offerta presentata per essa, deve essere dichiarata entro tre giorni dall'avvenuta aggiudicazione da parte dell'offerente che, in caso contrario, è considerato a tutti gli effetti come vero e unico aggiudicatario così come nel caso in cui la persona da nominare non accetti nel predetto termine ovvero non abbia i requisiti necessari per concorrere all'asta.

4) autocertificazione resa singolarmente e sottoscritta dai soggetti come sopra individuati sub 3)A, 3)B e 3)C, attestante lo stato di incensuratezza del dichiarante corredata da fotocopia di documento di identità valido. Nel caso di offerta presentata da persona fisica coniugata dovrà essere dichiarato il regime patrimoniale tra i coniugi e, in caso di comunione dei beni, anche il coniuge deve produrre la suddetta autocertificazione.

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva, in caso di inadempimento - del miglior offerente - conseguente o connesso all'aggiudicazione la possibilità di revocare

l'aggiudicazione medesima eventualmente trasferendola in capo al concorrente che segue nella graduatoria, fatta salva la facoltà di avvedersi al diritto del risarcimento dei danni patiti della spesa sostenuta in seguito all'inadempimento.

Resta inoltre inteso che costituiscono motivi espressi di esclusione:

a) il tardivo recapito del plico, che dovrà essere fatto pervenire a cura e spese ed ad esclusivo rischio del mittente entro le ore 13 del giorno 17 aprile 2002 presso Ufficio protocollo generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina». In tal senso farà fede unicamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico medesimo dal citato Protocollo Generale. Trascorso il termine fissato non sono ammesse offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte;

b) la mancata apposizione sul plico delle diciture relative al mittente o alla specificazione dell'immobile cui l'offerta si riferisce;

c) offerte condizionate, incomplete o espresse in modo indeterminato o comunque inferiori o pari al prezzo base d'asta;

d) la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto;

e) la circostanza che la busta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante la dicitura prescritta, contenente l'offerta ed i documenti non sia contenuta nell'apposito plico;

f) la carenza anche di uno solo dei documenti richiesti o la sua difformità dalle richieste;

g) la carenza della dichiarazione esplicita, come da schema di offerta allegato, che la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, delle disposizioni stabilite e richiamate nel presente bando, nell'Accordo di Programma citato, nel provvedimento Azienda per i Servizi Sanitari n. 1115 del 6 dicembre 2001 nonché nella deliberazione del Comune di Trieste n. 98 del 22 ottobre 2001.

Tutte le spese relative alla procedura di vendita - quali a titolo esemplificativo, spese di pubblicazione del bando, bolli, accessori, imposte e tasse in quanto dovute, onorari notarili ed oneri di qualsiasi genere - saranno a carico dell'aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Ente venditore.

Il rogito verrà stipulato entro 180 giorni naturali consecutivi dalla data della predetta asta e comunque entro il termine che verrà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario dall'Azienda. Esso riguarderà l'intero Complesso Immobiliare «Ospedale ex S. M. Maddalena» in Trieste per il prezzo complessivo offerto per i due sub-lotti A e B ovvero limitatamente al sub-lotto A e per il prezzo offerto per esso in sede di gara, nel caso

in cui la prelazione sull'edificio vincolato ex legge 1089/1939 sia stata nel frattempo esercitata. L'aggiudicatario non potrà sollevare eccezione alcuna in merito alla vendita del solo sub-lotto A, in base alle norme del presente Avviso di asta pubblica.

La sottoscrizione dell'Atto di vendita è subordinata al pagamento, liquidato a parte, delle spese per la pubblicità del presente Avviso, l'asta, la stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita, nonché al completamento ed alla consegna della documentazione da parte dell'offerente, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Azienda.

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario non si addivenga alla stipula del contratto nei termini fissati, l'importo versato dall'aggiudicatario come cauzione in sede di asta pubblica verrà incamerato dall'Azienda, salvo la rivalsa dei danni.

La stipula del contratto notarile di compravendita avverrà altresì al versamento del 40% del prezzo e della presentazione di garanzia, per il 60% dell'importo, pari al saldo prezzo, con le modalità di cui alla legge 348/1982 e successive modifiche ed integrazioni, garanzia che dovrà essere valida fino al pagamento della corrispondente rata di prezzo, da effettuarsi per il 30% entro un anno dalla stipula e per il restante 30% entro l'anno successivo.

L'aggiudicazione conseguente l'asta sarà immediatamente efficace per il sub-lotto A per il prezzo offerto mentre lo sarà per il sub-lotto B subordinatamente alle procedure relative all'eventuale esercizio di prelazione del Ministero per i beni e le attività culturali ed altri Enti locali (Regione, Provincia e Comune di Trieste), procedure che rimangono a carico dell'Azienda sulla base del prezzo del sub-lotto B del miglior offerente, e saranno avviate entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'asta di cui al presente Avviso.

Qualora alla data della stipula del contratto non fosse ancora stata completata la procedura indicata in descrizione del sub-lotto A relativamente alle pp.cc. 78/2, 78/3, 78/4 e 78/5 (strade) per queste unità la compravendita avverrà ex articolo 1478 Codice Civile.

Il contratto sarà rogato dal notaio che dovrà essere indicato dalla parte acquirente entro 10 giorni dalla aggiudicazione.

Nulla potrà comunque pretendersi dagli offerenti nei confronti dell'Azienda per i Servizi Sanitari per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme del R.D. 23 marzo 1924 n. 827, del Codice Civile ed altre leggi in materia.

Per concordare sopralluoghi e per eventuali informazioni e chiarimenti di carattere tecnico, gli interessati potranno rivolgersi con orario 9.00/12.00 -

14.00/16.00 (lunedì/giovedì) e 9.00/12.00 (venerdì) presso l'U.O. gestione immobili (sig. Pizzioli 040/3995310, geom. Crevatin 040/3995312, fax: 040/3995316). La documentazione completa è consultabile presso il medesimo Ufficio, negli stessi orari, stanza n. 323, 3° piano, via Farneto 3 Trieste; è possibile acquistarne una copia, fino al 4 aprile 2002, previo pagamento dei relativi costi di riproduzione, pari a euro 46,48 I.V.A. compresa (lire 90.000 I.V.A. compresa) da eseguirsi presso la Cassa Aziendale, IV piano, V. Farneto 3, con orario 9.00-12.00 (lunedì/venerdì).

Documentazione in visione:

- decreto del Presidente della Regionale 25 ottobre 2001 n. 0205/Pres. di approvazione dell'Accordo di programma del 16 marzo 2001 tra Comune di Trieste, Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- deliberazione del Consiglio comunale di Trieste n. 98 del 22 ottobre 2001;
- Documentazione sulla presenza di amianto, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»;
- provvedimento n. 1115 del 6 dicembre 2001 dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» di indizione dell'asta;
- piano tavolare e catastale del 7 agosto 2001 geom. Gianpaolo Giordani.

Allegato 1

Offerta per l'acquisto del Complesso Immobiliare «Ospedale Ex S. M. Maddalena» in Trieste di proprietà dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - via Farneto 3 - Trieste.

Base d'asta per il lotto unico: euro
 ...sottoscritta/o.....
 nata/o a.....
 residente in (1)
 in qualità di (2)
 della Società (2)
 Codice fiscale/Partita I.V.A.
 Con domicilio eletto ai fini della presente asta in

 per l'acquisto del Complesso immobiliare «Ex Ospedale S. M. Maddalena - Trieste» di proprietà dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - via Farneto 3 - Trieste, offre il prezzo a corpo di complessivi euro

 La cauzione di euro.....
 è stata costituita mediante

E dichiara di aver preso visione e quindi di accettare incondizionatamente lo stato di fatto e di diritto in cui i beni oggetto d'asta si trovano, la normativa urbanistica che interessa il «Comprensorio Ex Ospedale La

Maddalena - Trieste» e tutte le altre condizioni che hanno concorso alla formulazione della presente offerta, come specificate nell'Avviso d'asta dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», ed esplicitamente l'Accordo di programma 16 marzo 2001 e la delibera del Consiglio del Comune di Trieste n. 98 del 22 ottobre 2001 nonché tutti altri documenti messi in visione.

Data

Firma

(1) Se coniugato in regime di comunione di beni: indicare gli stessi dati del coniuge.

(2) Da compilare solo per offerte presentate da persone giuridiche, per le quali va indicato l'Organo cui compete la rappresentanza legale.

(3) Nel caso di soggetto offerente per procura speciale, vanno specificati altresì gli estremi della procura (data, rep. Notaio rogante, eventuale registrazione etc.) ovvero - se del caso - che trattasi di offerta per persona da nominare, secondo le modalità dell'Avviso d'asta.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Zigrino

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE
(Trieste)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole materne, elementari e medie del Comune di San Dorligo della Valle/Dolina.

Si rende noto che il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina indice per il giorno 18 gennaio 2002 alle ore 12.00 un pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole materne, elementari e medie del Comune di San Dorligo della Valle/Dolina, per un importo a base d'asta di lire 40.040,00 (quarantamilaquaranta/00) euro I.V.A. al 20% esclusa.

Per il ritiro dei relativi bando di gara e capitolato speciale d'appalto, gli interessati potranno consultare il sito www.sandorligo-dolina.it oppure rivolgersi all'Ufficio appalti e contratti (telefono 040 8329243 fax 040 228874 E-mail: appalti@com-san-dorligo-della-valle.regione.fvg.it).

San Dorligo/Dolina, 17 dicembre 2001

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
APPALTI E CONTRATTI: dott. Mitja Ozbič

COMUNE DI TAPOGLIANO
(Udine)

Avviso di gara per la fornitura di un mezzo operativo per il gruppo di protezione civile.

Si rende noto che questo Ente ha indetto, con determinazione del Responsabile di servizio n. 120 dell'11 dicembre 2001, una gara a mezzo asta pubblica ai sensi dell'articolo 73, comma 11 lettera C e successivo articolo 76 del Regio decreto n. 827/1924, per l'affidamento della fornitura di un mezzo operativo ad uso esclusivo del locale gruppo di protezione civile, per il trasporto di persone e cose, per il giorno 17 gennaio 2002 alle ore 17.00, presso la sede municipale.

Importo a base d'asta lire 60.000.000 (euro 30.987,41) I.V.A. compresa.

Offerta entro il giorno: 15 gennaio 2002.

Chiunque fosse interessato può richiedere informazioni all'Ufficio tecnico (0431/973097) e prendere visione dei relativi bandi di gara e capitolato d'appalto.

Tapogliano, 11 dicembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Carla Alessandrini

COMUNE DI CARLINO
(Udine)

Avviso di deposito degli atti ed elaborati relativi alla adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato «San Gervasio». Variante n. 1.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29 novembre 2001;

Vista la legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991, articolo 45 e le modifiche apportate alla stessa dalla legge regionale n. 23/1997 del 4 luglio 1997;

RENDE NOTO

Che a partire dalla data del presente avviso, resteranno depositati presso la Segreteria comunale di Carlino per la durata di trenta giorni effettivi, a libera visione di tutti i cittadini, gli atti ed elaborati relativi al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «San Gervasio» - Variante n. 1 -

adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29 novembre 2001.

Che, entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Carlino, lì 7 dicembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Geom. Lucio Pascolutti

COMUNE DI MOSSA
(Gorizia)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'ambito di espansione «C3/a» del Comune di Mossa.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni

AVVERTE

che con deliberazione consiliare n. 27 del 17 novembre 2001, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'ambito di espansione «C3/a» del Comune di Mossa.

La deliberazione consiliare di adozione - con i relativi allegati - sarà depositata presso la Segreteria del Comune a libera visione del pubblico per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il suddetto periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Mossa, 10 dicembre 2001

IL SINDACO:
dr. Pierluigi Medeot

COMUNE DI RIVIGNANO

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Della Mora».

IL SINDACO

del Comune di Rivignano ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 21 del 5 giugno 2001, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Della Mora» presentata dal sig. Della Mora Mario;

- che la variante al P.R.P.C. di cui trattasi, completa di tutti i suoi elaborati e della deliberazione consiliare, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, da lunedì a sabato nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 27 dicembre 2001;

- che entro il suddetto termine, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare osservazioni in carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio di protocollo del Comune. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali questo Comune si pronuncerà specificatamente.

- in luogo dell'inserzione su almeno un quotidiano locale, e durante tutto il periodo di pubblicazione sopraindicato, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Dalla Residenza Municipale, 5 dicembre 2001

IL SINDACO:
Paolo Battistutta

COMUNE DI TURRIACO (Gorizia)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Autonomia del Comune. Finalità

Articolo 2 Sede, territorio, stemma e gonfalone

Articolo 3 Pari dignità

Articolo 4 Pari opportunità

Articolo 5 Tutela dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati

Articolo 6 Tutela della persona e dalla famiglia

Articolo 7 Tutela degli animali

Articolo 8 Funzioni

Articolo 9 Programmazione economica, sociale e territoriale

Articolo 10 Esercizio di funzioni statali

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Articolo 11 Organi del Comune

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 12 Attribuzioni del Consiglio comunale

Articolo 13 Funzionamento del Consiglio comunale

Articolo 14 I Consiglieri comunali

Articolo 15 Gruppi consiliari

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 16 Giunta comunale

Articolo 17 Nomina della Giunta e definizione delle linee programmatiche di mandato

Articolo 18 Competenze della Giunta

Articolo 19 Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale

CAPO III

IL SINDACO

Articolo 20 Funzioni e competenze del Sindaco

Articolo 21 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

Articolo 22 Sostituti del Sindaco

Articolo 23 Divieto di incarichi e consulenze

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

ORGANI BUROCRATICI

- Articolo 24 L'organizzazione degli uffici e del personale
- Articolo 25 Segretario comunale
- Articolo 25bis Il Direttore generale
- Articolo 26 Responsabilità del Segretario e dei Responsabili dei servizi
- Articolo 27 Collaborazioni esterne
- Articolo 28 Conferenza dei servizi

CAPO II

SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

- Articolo 29 Servizi pubblici locali
- Articolo 30 Istituzione e azienda speciale
- Articolo 31 Convenzioni
- Articolo 32 Consorzi
- Articolo 33 Accordi di programma

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Articolo 34 Demanio e patrimonio
- Articolo 35 Finanza locale
- Articolo 36 Bilancio e programmazione finanziaria
- Articolo 37 Controllo finanziario e contabile
- Articolo 38 Contratti e scelta del contraente
- Articolo 39 Controllo della gestione

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 40 Forme di collaborazione dei cittadini
- Articolo 41 Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione
- Articolo 42 Promozione del volontariato
- Articolo 43 Consulte
- Articolo 44 Forme di consultazione popolare
- Articolo 45 Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte
- Articolo 46 Referendum
- Articolo 47 La pubblicità degli atti

TITOLO VI

FINALITÀ PARTICOLARI DEL COMUNE

- Articolo 48 Tutela della salute
- Articolo 49 Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale
- Articolo 50 La biblioteca comunale
- Articolo 51 Tutela e valorizzazione del dialetto
- Articolo 52 Promozione dello sport e del tempo libero
- Articolo 53 Sviluppo economico
- Articolo 54 Assetto ed utilizzazione del territorio
- Articolo 55 Cooperazione europea ed internazionale

TITOLO VII

ATTIVITÀ NORMATIVA

- Articolo 56 Potestà regolamentare

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 57 Revisione dello Statuto
- Articolo 58 Entrata in vigore dello Statuto
- Articolo 59 Interpretazione dello Statuto
- Articolo 60 Disposizione finale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Autonomia del Comune. Finalità

1. Il Comune di Turriaco (Gorizia) è l'Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, in coerenza con gli ideali dell'Italia democratica nata con il movimento unitario di liberazione, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune di Turriaco ispira la propria azione al principio di autonomia ed agli ideali di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi emanate dallo Stato e del coordinamento della finanza locale.

4. Il Comune di Turriaco ricerca e favorisce rapporti di amicizia e di collaborazione anche con gli altri Enti locali, con le comunità vicine e con le realtà territoriali che si ispirano ai medesimi ideali.

5. Il Comune di Turriaco partecipa all'Accordo Programmatico per la Città Mandamento della Sinistra Isonzo al fine di promuovere il coordinato sviluppo del territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2

Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Turriaco in piazza Libertà. Il territorio comunale confina con i Comuni di S. Canzian d'Isonzo, Fiumicello, Ruda, S. Pier d'Isonzo.

2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3

Pari dignità

1. Il Comune di Turriaco garantisce a chi risiede ed opera sul territorio comunale pari dignità senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Art. 4

Pari opportunità

Il Comune di Turriaco adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività ed a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazioni nei loro confronti. A tale scopo provvede mediante l'istituzione, anche a livello sovra comunale, di una Commissione per le pari opportunità disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 5

Tutela dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati

1. Il Comune di Turriaco assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati come elemento di riferimento della propria azione amministrativa anche attraverso l'adesione a specifiche «carte dei diritti».

Art. 6

Tutela della persona e della famiglia

1. Il Comune di Turriaco riconosce il ruolo della

persona e della famiglia nella comunità predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, idonei strumenti di tutela.

Art. 7

Tutela degli animali

1. Il Comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto degli animali.

Art. 8

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 9

Programmazione economica, sociale e territoriale

1. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede per quanto di competenza alla loro specificazione e attuazione adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità.

Art. 10

Esercizio di funzioni statali

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare nonché gli ulteriori servizi di competenze statale affidatigli dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 11

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico amministrativo.

2. Adempie alle proprie funzioni, specificatamente affidatagli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolate dalla legge.

5. Il Consiglio comunale ha competenza limitata ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni che non consistano semplicemente in prelievi dai fondi di riserva, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad esse; i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

c) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressa-

mente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

n) l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

o) l'approvazione delle linee programmatiche del mandato politico amministrativo secondo la procedura di cui al successivo articolo 17;

p) l'approvazione della mozione di sfiducia;

q) la ratifica dell'adesione del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici; l'approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti variante urbanistica;

r) l'elezione del Revisore dei conti;

s) l'individuazione di indirizzi in ordine al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici periferici.

t) le deliberazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica: diritto al nome, allo stemma, al titolo di Città, alla denominazione di Borgate e Frazioni, al conferimento della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alla variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

7. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal Regolamento consiliare approvato a maggioranza assoluta, fermo restando l'obbligo di attribuzione della presidenza delle stesse ad un rappresentante della minoranza.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio comunale

1. La prima adunanza del Consiglio comunale è riservata alla convalida degli eletti.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che stabilisce anche l'ordine del giorno e la data di convocazione, con avviso scritto da consegnarsi al domicilio almeno sette giorni prima per le sedute del bilancio e del conto consuntivo e per le altre sedute almeno tre giorni prima di quello stabilito.

3. In ogni caso il Sindaco provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. In casi di urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio comunale si riunisce, altresì ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

6. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, salvo sia richiesta per legge o per Statuto una maggioranza speciale.

7. L'attività del Consiglio è disciplinata da apposito Regolamento comunale.

8. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata e l'ipotesi in cui la legge preveda la rappresentanza della minoranza, per i quali conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero di voti.

9. Le votazioni hanno luogo, di regola, con voto palese, salva diversa motivata determinazione del Consiglio.

10. Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Art. 14

I Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta la comunità locale senza vincolo di mandato ferme restando le responsabilità che la legge connette alla carica.

2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni o Comitanti nei quali vengono nominati.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono, per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. In tali casi il Sindaco, accertata l'assenza, provvede a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza, assegnando allo stesso il termine di giorni 20 (venti) dall'avvenuto avviso, per addurre le proprie giustificazioni al riguardo. Scaduto tale termine il Consiglio esamina le giustificazioni addotte e delibera in ordine alla decadenza.

4. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite dal Regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro trenta giorni.

5. Possono svolgere incarichi specifici e temporanei su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente senza rilevanza esterna ad esclusivamente ed esclusivamente con finalità consultive.

6. Per l'espletamento del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. Possono promuovere la sottoposizione a controllo di legittimità degli atti della Giunta ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b della legge regionale 49/1991.

8. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.

9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'Ente.

10. Il Consigliere che ha riportato più voti al momento dell'elezione del Consiglio è il Consigliere anziano. In caso di parità di voti riportati si considera «anziano» il più anziano di età.

11. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

12. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge

19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 10 del presente articolo.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari è assicurato quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni secondo l'indicazione della Conferenza dei Capigruppo, in rapporto alla loro consistenza numerica e nel limite dei fondi stabiliti nel bilancio di previsione.

3. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 16

Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, non superiore a quattro, nominati dal Sindaco.

2. Possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio comunale purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. L'Assessore, non Consigliere, gode di tutti i diritti o le prerogative degli altri membri, per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta comunale, mentre per quelli di competenza del Consiglio comunale, la sua partecipazione dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte con esclusione quindi del diritto di voto.

4. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dal Consiglio comunale al momento della comunicazione della nomina da parte del Sindaco.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo

grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6. In conformità alle disposizioni di legge, la nomina degli Assessori sarà effettuata privilegiando il principio della pari opportunità.

Art. 17

Nomina della Giunta e definizione delle linee programmatiche di mandato.

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta, il Sindaco, sentito l'organo esecutivo, presenta al Consiglio, a mezzo di notifica a ciascun componente dello stesso, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

4. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche attraverso la formulazione di emendamenti che dovranno essere presentati al protocollo dell'Ente entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.

5. Il Consiglio comunale, appositamente convocato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti discute ed approva le linee programmatiche ed i singoli emendamenti presentati.

6. Con cadenza annuale e, precisamente, entro il 30 settembre di ciascun anno in coincidenza con la verifica dello stato di attuazione dei programmi, il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Art. 18

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili degli Uffici o Servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. In particolare compete alla Giunta:

- a) l'approvazione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio;
- b) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
- c) l'approvazione del piano risorse ed obiettivi;
- d) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
- e) l'approvazione dei progetti e dei programmi esecutivi;
- f) l'autorizzazione alla revoca, da parte del Sindaco del Direttore generale;
- g) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- h) l'indirizzo in ordine alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a enti o persone, qualora trattasi di casi eccezionali non contemplati dagli appositi Regolamenti comunali;
- i) la promozione di azioni giudiziarie e la decisione di resistere alle azioni da altri proposte;
- j) l'autorizzazione all'uso dello stemma del Comune.

Art. 19

Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si riunisce di norma una volta per settimana, a giorno fisso senza necessità di una specifica convocazione. In casi di particolare urgenza, il Sindaco può convocare la Giunta, in giorni diversi da quello stabilito, senza particolari formalità.
2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
3. Tutte le deliberazioni della Giunta sono assunte con votazione palese.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari o Consiglieri comunali per riferire su particolari problemi.
5. La Giunta esplica la propria attività collegialmente e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
6. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

7. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco.

8. In caso di dimissioni del Sindaco, la Giunta rimane comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

9. I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

10. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune o essere promossa dal prefetto.

11. La Giunta ed il Sindaco cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 20

Funzioni e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, Autorità locale sanitaria, Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Autorità locale di Protezione Civile.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e quelle di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Egli sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, firma, in qualità di Presidente, le relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi nonché all'esecuzione degli atti.

4. Svolge inoltre i seguenti compiti:

a) di amministrazione:

- Assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività politico amministrativa del Comune e degli Assessori senza rilevanza esterna ed esclusivamente con finalità consultive.

- Rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi o come attore o come convenuto con l'autorizzazione della Giunta.
- Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo, può conferire allo stesso le funzioni di Direttore e revocare, previa delibera della Giunta, il suddetto conferimento.
- Impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionari e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi.
- Convoca i comizi per i referendum.
- Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori.
- Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropriazione che la legge assegna genericamente al Comune.
- Emanando i provvedimenti in materia di polizia amministrativa e di disciplina edilizia.
- Sovrintende al corpo della polizia municipale.
- Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, nonché previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche; determina gli orari di apertura al pubblico dei Servizi ed Uffici comunali.
- Provvede a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del Comune, previa deliberazione della Giunta comunale.
- Rilascia attestati di notorietà pubblica.
- Esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali in materia urbanistica.
- Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento.
- Rappresenta il Comune nei Consorzi, direttamente o con proprio delegato.
- Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione

esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 142/1990, nonché dal regolamento organico, comunale.

b) di vigilanza:

- Acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi, informazioni ed atti anche riservati.
- Promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune nel rispetto delle norme di legge.
- Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
- Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
- Coordina le funzioni di controllo che il Revisore dei conti comunale esercita nei confronti delle Istituzioni.
- Revoca e sostituisce gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

c) di organizzazione:

- Stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, dispone la convocazione e le presiede.
- Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare.
- Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
- Dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore.

d) per i servizi statali:

- Provvede ad assolvere le funzioni di Polizia giudiziaria nella sua qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza.
- Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei suoi compiti di Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
- Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed assume le iniziative conseguenti ai sensi di legge.
- Emanando atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.
- Vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- Può delegare ad impiegati comunali, nei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, l'esercizio di funzioni e il potere di firma di atti relativi ai servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale.

Art. 21

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 22

Sostituti del Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

2. Qualora sia il Sindaco che il Vice Sindaco siano assenti o impediti, le funzioni relative, sono esercitate, in caso di urgenza, da altro Assessore, designato dal Sindaco.

Art. 23

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. Il divieto non opera qualora si tratti di incarichi e consulenze presso società partecipate.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

ORGANI BUROCRATICI

Art. 24

L'organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti di Segretario comunale ed al personale dipendente.

2. La struttura organizzativa del Comune è correlata alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali nonché alle proprie dimensioni e si articola in: Aree funzionali che possono a loro volta essere articolate in unità operative.

3. L'organizzazione comunale sarà disciplinata da apposito Regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di mobilità, di flessibilità, di professionalità e responsabilità.

Art. 25

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio di Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, dei singoli Consiglieri e degli Uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

4. Il Segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti, ovvero conferitegli dal Sindaco.

5. Il Segretario comunale, qualora non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e coordina l'attività degli Uffici.

6. Può partecipare, con l'autorizzazione del Sindaco commissioni di studio interne ed esterne all'Ente.

Art. 25/bis

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. La convenzione stabilirà le procedure per la nomina e la revoca del Direttore generale.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Il Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina le attività, garantendone l'autonoma sfera decisionale. Compete al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 77/1995, nonché l'eventuale proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'articolo 11 del predetto decreto. A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei Servizi, ad eccezione del Segretario comunale.

4. Il Direttore generale, inoltre:

a) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;

b) adotta i provvedimenti di mobilità interna del personale appartenente alle diverse aree, nonché i provvedimenti inerenti l'attribuzione temporanea di mansioni superiori concernenti il personale apicale;

c) autorizza missioni, lavoro straordinario, ferie e permessi dei Responsabili dei Servizi;

d) stipula i contratti individuali di lavoro per l'assunzione del personale apicale;

e) presiede le Commissioni di concorso;

f) presiede le Commissioni di gara in materia di forniture e appalti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso;

g) convoca apposite riunioni organizzative ed impartisce direttive preordinate alla realizzazione dell'unità di indirizzo ed all'armonizzazione delle attività svolte dai singoli Servizi;

h) rappresenta l'amministrazione in sede di delegazione trattante aziendale;

i) è componente del nucleo di valutazione.

5. Per l'assolvimento delle funzioni ad esso attribuite adotta gli atti di gestione che assumono la forma di «determinazioni».

6. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

7. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario comunale, che le somma a quelle proprie.

Art. 26

Responsabilità del Segretario e dei Responsabili dei Servizi

1. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. In caso di assenza del Responsabile del Servizio interessato i pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Segretario comunale.

Art. 27

Collaborazioni esterne

1. Con provvedimento opportunamente motivato, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine da redigere secondo l'indirizzo dato, si potranno costituire, secondo le norme previste nel Regolamento organico, collaborazioni esterne di particolare contenuto di professionalità ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile e di alto valore ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile.

Art. 28

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tra-

mite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

CAPO II

SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 29

Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

4. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale ex articolo 22, comma 3, lettera b) della legge 142/1990.

Art. 30

Istituzione e azienda speciale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'Azienda speciale o all'Istituzione, procederà nel modo seguente: il Consiglio comunale approverà lo Statuto dell'Azienda speciale a maggio-

ranza assoluta dei propri componenti e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli Amministratori dell'Azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.

2. Con uguale procedimento si procederà alla revoca degli Amministratori dell'Azienda nei casi previsti dal Regolamento di cui al precedente articolo.

3. Le dimensioni stabilite al 1° comma si osservano anche per l'Istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Con il Regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 31

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazioni comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con altri Comuni.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 32

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le Aziende speciali previste dalla legge e dal precedente articolo 29, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La composizione ed il funzionamento del Con-

sorzio sono regolati dalla legge e dallo Statuto consorziale.

Art. 33

Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 34

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

2. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico.

3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

5. Il Responsabile dell'Unità operativa di ragioneria risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

6. La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito Regolamento nell'ambito dei principi di legge.

7. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 35

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici essenziali.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 36

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, osservando, nella formazione dello stesso, i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pubblicità e pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, per sola competenza, di durata pari a quello regionale.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

6. I provvedimenti che comportano impegni di spesa diventano esecutivi con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e rappresentati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario sia quello patrimoniale e spiegati da una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con rife-

rimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate, ai programmi e ai costi sostenuti.

8. Il conto consultivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 37

Controllo finanziario e contabile

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale, scelto secondo le modalità previste dalla legge.

2. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo le ipotesi di inadempienza definite nel Regolamento di contabilità ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta comunale se richiesto.

4. Il Revisore esercita inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.

5. Il Revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

6. Se le irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente sono gravi ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 38

Contratti e scelta del contraente

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento della spesa contenente il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto, la forma le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni di legge.

Art. 39

Controllo della gestione

1. E' istituito il Controllo di gestione disciplinato secondo le norme del Regolamento di contabilità.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 40

Forme di collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse Comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

2. Allo scopo l'Amministrazione attraverso il Responsabile dell'Ufficio, attiverà direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che s'intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, allo scopo di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riversate esclusivamente al Giudice amministrativo.

4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposito Regolamento.

Art. 41

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati e degli Enti esponenziali operanti nel proprio territorio, a tutela degli interessi diffusi o portatori di valori culturali, economici, sociali e ricreativi.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi, l'accesso libero alle strutture ed ai Servizi comunali, la possibilità di presentare

memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli Organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

Art. 42

Promozione del volontariato

1. Il Comune di Turriaco promuove l'attività di volontariato al fine di contribuire alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli o per affrontare particolari emergenze, favorendo la formazione di associazioni aventi tali finalità.

Art. 43

Consulte

1. Il Comune di Turriaco può dotarsi di Consulte aventi lo scopo di fornire all'Ente locale ogni utile indicazione nel settore di competenza.

2. Il Consiglio comunale fissa la modalità di composizione delle Consulte, provvede alla loro nomina, ne stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento con apposito Regolamento.

3. La mancata convocazione della Consulta non costituisce vizi o di legittimità dell'atto amministrativo.

4. Il parere espresso dalle Consulte non ha carattere vincolante.

Art. 44

Forme di consultazione popolare

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse Comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione. La consultazione può inoltre essere attivata anche su presentazione di istanza da parte di cittadini maggiorenni che rappresentino almeno il 10% dei residenti o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli Organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'Organo competente potrà avvalersi delle strut-

ture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.

6. Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'Amministrazione comunale.

7. L'attività e l'organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.

Art. 45

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli Organi componenti per la materia che, potendosi avvalere degli Uffici ed i contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 30 (trenta) giorni.

4. Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 (quindici) giorni successivi al parere dell'Organo componente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali.

5. Ove i termini sopra citati non venissero osservati, il parere dell'Organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

Art. 46

Referendum

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è ammessa l'indizione

e l'attuazione di referendum in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente, questioni concernenti persone fisiche, atti concernenti la pianificazione del territorio e per 5 (cinque) anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo, lo Statuto e la nomina e revoca degli Amministratori.

3. L'iniziativa dei referendum può essere assunta su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri comunali assegnati al Comune o dal 15% del corpo elettorale del Comune.

4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita Commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione delle finne, all'ammissibilità per materie considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale.

6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronuncerà per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito Regolamento che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Art. 47

La pubblicità degli atti

1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e dei Regola-

mento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2. Presso gli Uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame della domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

3. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti del Comune secondo disposizioni di legge e di Regolamento. Ai fini del rilascio di copie, si provvederà, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo l'apposito Regolamento.

TITOLO VI

FINALITÀ PARTICOLARI DEL COMUNE

Art. 48

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, e, quindi, in particolar modo attraverso adeguata informazione, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 49

Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale

1. Il Comune di Turriaco provvede alla tutela ed alla valorizzazione dell'integrità fisica del suo territorio, dei paesaggi storici, della qualità dell'ambiente nella sua complessità e ricerca e promuove, a tal fine, ogni idonea collaborazione con altri Enti.

2. Il Comune altresì assicura la valorizzazione, la tutela e la fruizione del locale patrimonio culturale con particolare riguardo ai beni di significativo pregio storico ed architettonico e, tra questi, la Chiesa Parrocchiale ed il complesso «Priuli».

3. Il Comune, inoltre, promuove iniziative dirette al mondo della scuola onde favorire ulteriori possibilità didattiche ed educative.

Art. 50

La biblioteca comunale

1. Il servizio bibliotecario (e anche archivistico) è un diritto del cittadino. Gli obiettivi della biblioteca sono:

- a) contribuire all'educazione permanente di tutti;
- b) diffondere la consapevolezza delle conquiste dell'umanità nel campo della conoscenza e della cultura;
- c) essere lo strumento per la diffusione del pensiero e delle idee dell'uomo;
- d) rigenerare lo spirito umano con lo svago ed il piacere;
- e) fornire assistenza agli studenti;
- f) fornire informazioni aggiornate di carattere tecnico, scientifico e sociologico.

2. Con le citate premesse, il Comune di Turriaco, anche per mezzo del Sistema Bibliotecario Monfalconese, ritiene la biblioteca essenziale e di primaria importanza, per il raggiungimento delle finalità sociali, politiche ed economiche enunciate nel presente Statuto, l'offerta a tutti i cittadini di un servizio di informazione e di prima lettura, nel rispetto di tutte le idee, qualunque esse siano ed in qualsiasi forma esse vengono espresse, nei limiti delle risorse disponibili e delle competenze istituzionali.

3. Tale servizio viene erogato attraverso la biblioteca comunale, anche in collaborazione con altre biblioteche ed Enti e con assetti istituzionali ritenuti più idonei.

4. Il Comune di Turriaco ritiene che la collaborazione con altre biblioteche o enti a livello locale, nazionale ed internazionale e l'automazione siano i modi più efficaci ed efficienti in funzione della effettiva offerta di un servizio di informazione ai cittadini del proprio territorio.

Art. 51

Tutela e valorizzazione del dialetto

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione del locale dialetto di derivazione arcaico-veneta denominato «bisiac» quale elemento di specialità e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione secondo le leggi dello Stato e della Regione.

Art. 52

Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune di Turriaco, anche con il sostegno dell'associazionismo, contribuisce alla diffusione delle

attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.

2. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché il sostegno economico alle attività sopraindicate sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 53

Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate, riconosce le funzioni ed il ruolo dell'impresa, promuove lo sviluppo delle attività industriali, commerciali e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico e di cooperazione ed all'artigianato. In considerazione del ruolo importante per l'economia della comunità e della zona il Comune favorisce altresì lo sviluppo dell'agricoltura operando per il conseguimento di equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice, la professionalità in agricoltura e la cooperazione.

Art. 54

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Persegue la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Opera per la predisposizione di idonei strumenti di pronto intervento da presentare in concorso con gli organismi a ciò preposti o delegati.

Art. 55

Cooperazione europea ed internazionale

1. Il Comune si riconosce come comunità di cittadini che nel loro ambito territoriale, sono titolari della sovranità che appartiene al popolo e persegue le finalità e i principi della carta europea dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali è strettamente collegata con il processo di unificazione dell'Europa.

2. A questo fine il Comune, in consonanza con la politica internazionale dello Stato, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e per favorire i processi di integrazione della Comunità europea e l'allargamento della interdipendenza economica e politica dell'Europa tutta e della Comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia estraneo al sentimento della popolazione.

3. Infine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di educazione e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace.

TITOLO VII

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 56

Potestà regolamentare

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto il Consiglio comunale e la Giunta, in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano le rispettive competenze, adottano i Regolamenti per l'organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Prima della loro adozione gli schemi di Regolamento verranno depositati per 15 (quindici) giorni presso l'Ufficio di Segreteria e del deposito verrà data notizia al pubblico con avviso pubblicato nell'Albo pretorio ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni o memorie in merito, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

3. Il Regolamento, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua rinnovata pubblicazione.

4. Rimane ferma la necessità dell'omologazione prevista da leggi speciali.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57

Revisione dello Statuto

1. Modifiche allo Statuto possono essere sottoposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di un numero di Consiglieri non inferiore ad un terzo.

2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 58

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, adottato al sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'Ente.

Art. 59

Interpretazione dello Statuto

1. Spetta al Consiglio, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati, l'interpretazione autentica del presente Statuto.

Art. 60

Disposizione finale

1. Il Comune assicura la più ampia diffusione dello Statuto.

2. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

(approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29 gennaio 2001, ravvisata priva di vizi di legittimità dal Co.Re.Co. nella seduta n. 11 del 12 marzo 2001 al n. 2001/0022364 di prot.)

COMUNE DI UDINE

Avviso di adozione del Piano di recupero di iniziativa privata in via Grazzano.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 129 d'ord. del 19 ottobre 2001 è stato adottato il Piano di recupero di iniziativa privata in via Grazzano, Società Nord-Est Costruzioni S.r.l. di Udine, esecutiva a termine della legge regionale 23/1997 il 12 novembre 2001.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni interi e consecutivi dal 19 dicembre 2001 al 18 gennaio 2002.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni o opposizioni redatte in carta legale.

Eventuali grafici allegati devono essere prodotti in originale munito di opportuna marca da bollo e in sei copie.

Udine, 4 dicembre 2001

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
dott. Giorgio Pilosio

COMUNE DI VALVASONE (Pordenone)

Avviso ad opponendum per la liquidazione dovuta all'impresa per i lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica.

IL SINDACO

CONSIDERATO che con contratto del 20 ottobre 2000 n. 1166 Rep. registrato a Pordenone il 7 novembre 2000 al n. 4578 sono stati affidati i lavori di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione degli Ambiti Esterni in Comune di Valvasone all'impresa Elettronica Impianti Cossetini S.r.l. di Udine;

VISTA la nota del 9 novembre 2001, da cui si evince che i lavori di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione degli Ambiti Esterni in Comune di Valvasone hanno avuto esecuzione dal 4 dicembre 2000 al 12 novembre 2001, da parte dell'impresa Elettronica Impianti Cossetini S.r.l. di Udine;

VISTO l'articolo 189 (avviso ai creditori) del Re-

golamento di Attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

con il presente

AVVISO

Invita tutti coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Dalla Residenza Municipale, 30 novembre 2001

IL SINDACO:
Luigi Bortolussi

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 4 dicembre 2001, n. 27168. (Estratto). Svincolo della garanzia finanziaria alla ditta Futura Textile S.r.l. di Gorizia.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di revocare il decreto della Provincia di Gorizia n. 10483/99 del 30 aprile 1999 già rilasciato alla ditta Futura Textile S.r.l., con sede a Gorizia in via San Michele n. 347, per la gestione di un impianto di smaltimento conto terzi di rifiuti liquidi.

Art. 2

Di concedere, visto la cessata attività di smaltimento rifiuti liquidi per conto terzi, nulla osta a favore della ditta Futura Textile S.r.l. per lo svincolo della garanzia finanziaria già prestata a garanzia del Comune di Gorizia.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
Ing. Flavio Gabrielpig

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 8 novembre 2001, n. 272. Boz Carta S.n.c. di San Vito al Tagliamento: approvazione variante sostanziale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che attualmente la Ditta Boz Carta S.n.c. di San Vito al Tagliamento gestisce in via Zuccherificio a San Vito al Tagliamento, Zona Artigianale, un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti urbani provenienti da raccolte differenziate e di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non ferrosi e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

PREMESSO inoltre che la summenzionata Ditta svolge la suddetta attività sia in regime autorizzatorio ex articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, sia in regime semplificato ex articoli 31-33 del decreto legislativo 22/1997;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzati:

Boz Carta S.n.c. - Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 81 del 15 ottobre 1993, di approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e alla gestione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone

n. 99 del 13 maggio 1998 di approvazione variante, aggiornamento C.E.R. e rinnovo esercizio;

Boz Carta S.n.c. - Stoccaggio provvisorio di R.S.U. da raccolte differenziate:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 42 del 22 marzo 1995 di approvazione del progetto;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 48 del 19 marzo 1998 di approvazione variante e autorizzazione all'esercizio;

RICHIAMATE quindi le comunicazioni di agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997:

BOZ CARTA s.n.c., iscrizione nel registro di cui all'articolo 33, 3° comma del decreto legislativo 22/1997 al n. 44 del 15 settembre 1998;

VISTA l'istanza della Ditta Boz Carta S.n.c., datata 20 febbraio 2001, assunta al prot. di questo Ente al n. 10605 del 20 febbraio 2001, di approvazione di un progetto di variante che in relazione all'attività sopradescritta, prevede la realizzazione di un impianto di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico dei rifiuti entro un capannone esistente all'interno del comprensorio aziendale e lo spostamento e accorpamento delle aree afferenti le predette autorizzazioni;

DATO ATTO che la suddetta istanza, su richiesta del Servizio Ecologia della Provincia, è stata integrata il 18 maggio 2001 e che è comprensiva, fra l'altro, della richiesta di autorizzazione alla realizzazione delle opere di variante;

DATO ATTO che la variante progettuale, redatta dallo Studio Tecnico Technikos S.r.l. di Cividale del Friuli (Udine), si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica - datata gennaio 2001;
- Studio di impatto ambientale - datato gennaio 2001;
- Riassunto non tecnico del SIA - datato gennaio 2001;
- Elaborato grafico con la disposizione planimetrica attuale degli assetti autorizzativi - datato novembre 2000;
- Elaborato grafico con la disposizione planimetrica di progetto degli assetti autorizzativi - datato novembre 2000;
- Relazione tecnica integrativa - datata maggio 2001;
- Relazione tecnica integrativa - datata 28 agosto 2001;

RILEVATO inoltre che con la suddetta istanza, in relazione alle modifiche gestionali dell'impianto derivanti dall'approvazione della variante, si richiede anche la riunificazione delle autorizzazioni all'esercizio;

DATO ATTO che nel capannone in cui si prevede l'installazione dell'impianto di stoccaggio, cernita e

condizionamento volumetrico dei rifiuti, era presente un impianto autorizzato di stoccaggio della Ditta Boz S.r.l., che come da comunicazioni della stessa Boz S.r.l. del 19 giugno 2000 e del 18 ottobre 2001, è stato chiuso per cessata attività;

DATO ATTO, inoltre, che la chiusura del suddetto impianto della Ditta Boz S.r.l. non ha comportato opere e che la relativa autorizzazione all'esercizio è stata revocata, su istanza della Ditta, con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. 2001/1957 esecutiva del 26 ottobre 2001;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987, in quanto vi è una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto ed un aumento della potenzialità; pertanto è stato avviato il procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, in data 25 maggio 2001 prot. n. 26629;

DATO ATTO inoltre che l'area dell'impianto ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 490/1999 e pertanto è stato richiesto il previsto parere anche al Servizio regionale tutela del paesaggio e bellezze naturali;

DATO ATTO inoltre che nel capannone si prevede la realizzazione di un impianto di aspirazione dell'aria in grado di garantire fino a sei ricambi/ora, collegato con un filtro a tasche posto all'esterno del capannone stesso. Che le emissioni in atmosfera di tale impianto sono soggette all'autorizzazione di cui al D.P.R. 203/1988 pertanto è stato richiesto il previsto parere anche al Servizio regionale della tutela dell'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di San Vito al Tagliamento n. 176 del 16 luglio 2001 con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto di variante in argomento;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» n. 496 del 10 luglio 2001, con la quale, sul progetto di variante, è stato espresso parere favorevole alle seguenti condizioni: «- presso l'impianto non devono essere trattati rifiuti putrescibili, polverulenti e soggetti al trasporto eolico; - nei piazzali esterni non devono essere eseguite lavorazioni che comportino l'aumento anche temporaneo della rumorosità ai sensi della legge 447 del 26 ottobre 1995 e del D.M. 14 novembre 1997 (es. riduzione volumetrica di metalli, macinazione del legno, ecc.); - deve essere tassativamente rispettato il quantitativo massimo di materiale stoccato per tutte le Ditte operanti nel sito in questione, sia in arrivo, sia in lavorazione, sia in stoccaggio/deposito che in partenza, imposto dal certificato antincendio rilasciato dal Co-

mando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone per tutto il comprensorio Boz Carta s.n.c.»

VISTE anche le osservazioni espresse dall'A.R.P.A. di Pordenone con nota del 7 settembre 2001 prot. 2092, che sono state considerate dall'Ufficio Ecologia e dalla Conferenza Tecnica;

DATO ATTO la Conferenza Tecnica nella seduta del 9 ottobre 2001 a maggioranza ha espresso parere favorevole al progetto di variante in argomento, con le seguenti prescrizioni:

- a) il materiale derivante dalla selezione venga inviato ai recuperatori finali, salvo in caso di comprovata impossibilità, attraverso il raccordo ferroviario presente nel comprensorio, invio da documentare mediante fornitura di apposito rapporto trimestrale alla Amministrazione provinciale;
- b) venga evitato l'arrivo dei mezzi adibiti al conferimento dei rifiuti nell'ora di punta compresa tra le h. 7.00 e le 8.00;
- c) piantumazione di essenze ad alto fusto sul lato che costeggia la ferrovia ovvero l'altezza dei cumuli dei rifiuti non dovrà superare quella del muro di cinta;
- d) captazione e controllo degli scarichi;
- e) venga migliorata la gestione complessiva delle aree;
- f) venga eseguita una valutazione sulle eventuali emissioni maleodoranti e indicati gli eventuali rimedi;
- g) la pavimentazione del capannone dovrà avere opportune pendenze e la realizzazione dovrà garantire l'impermeabilità;
- h) la parte terminale del collettore di espulsione delle emissioni dovrà essere verticale, con un congruo sviluppo in altezza, al fine di impedire il ristagno delle emissioni stesse, essere opportunamente sagomato per evitare la ricaduta all'interno della pioggia, essere dotato di idonee prese per il campionamento che dovranno essere realizzate in conformità alla vigente normativa (Norma UNICHIM 422) ed essere raggiungibili in modo agevole e sicuro;
- i) l'impianto di aspirazione sia mantenuto costantemente in efficienza al fine di garantire un ambiente di lavoro salubre.

PRESO ATTO che le prescrizioni di cui alle lettere a), b), d), e) ed i) sono di tipo gestionale e che pertanto saranno recepite nell'autorizzazione all'esercizio;

DATO ATTO inoltre che nell'ambito della stessa Conferenza Tecnica, il Servizio della Tutela dall'inquinamento atmosferico ha indicato i limiti e le prescrizio-

ni per le emissioni in atmosfera dell'impianto di aspirazione del capannone:

1. Limiti alle emissioni: polveri totali 10 mg/nmc;
2. Prescrizioni:
 - lo scarico degli effluenti in atmosfera deve essere previsto di idonee prese (raggiungibili in condizioni di sicurezza e dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi;
 - per quanto non espressamente indicato nel presente parere si applicano le linee guida di cui al D.M. 12 luglio 1990;
 - la Società almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone ed al Sindaco del Comune interessato.
 - Il termine ultimo per la messa a regime è fissato in due anni dalla data del presente provvedimento;
 - entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati agli Enti di cui sopra i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
 - la Società dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti previsti dal D.M. 12 luglio 1990, come modificato dal D.M. 25 agosto 2000 ed integrato, per le rilevazioni in continuo, dal D.M. 21 dicembre 1995, fatte salve eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che verranno assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del D.P.R. 203/1988;
 - fermo restando il disposto di cui all'articolo 9 del D.P.R. 203/1988, la società ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso;
 - qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti preposti al controllo, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento;

ATTESO inoltre che la Conferenza Tecnica ha indicato quali suggerimenti:

- l'apertura sulla parete ovest deve mantenere l'attuale larghezza (150 cm.), il coronamento in mattoni esistente portato fino alla base, la riduzione

dell'apertura (120 cm.) ottenuta unicamente con il serramento impostato all'interno dello stabile;

- l'uscita sulla parete est deve essere coronata in mattoni, in analogia con le aperture del fronte opposto;
- gli apparati tecnici, esterni all'edificio, devono essere incorporati in appositi vani metallici, color testa di moro, di dimensioni analoghe a quelle dell'annesso esistente sullo stesso fronte;
- realizzazione di un unico vano, comprendente anche la cabina elettrica, con le caratteristiche innanzi richiamate.

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone del 29 agosto 2001, con la dichiarazione di non sussistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/1965, e successive modifiche, presenti in atti del Servizio Tutela Ambientale;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti. Che al riguardo era stato incaricato, con decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 15 ottobre 1993 e successivi provvedimenti, l'ing. Giancarlo Quaia nato a Polcenigo il 18 settembre 1937, ivi residente in via della Centa n. 23, iscritto nell'elenco dei collaudatori di cui alla legge regionale 46/1986 al n. 205;

RITENUTO di confermare quale collaudatore il professionista di cui al precedente comma, il quale sentito nelle vie brevi ha confermato la propria disponibilità;

RITENUTO, altresì, di approvare il progetto di variante di che trattasi,

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del T.U.E.L. 267/2000);

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante, nelle premesse descritte, per la realizzazione di un impianto di stoccaggio-cernita-trattamento-recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998.

2. Di autorizzare la Ditta Boz Carta s.n.c., con sede a San Vito al Tagliamento, via Zuccherificio n. 25/A, all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente punto 1, con le seguenti prescrizioni:

- a) realizzare la piantumazione di essenze ad alto fusto sul lato che costeggia la ferrovia ovvero l'altezza dei cumuli dei rifiuti non dovrà superare quella del muro di cinta;
- b) venga eseguita una valutazione sulle eventuali

emissioni maleodoranti e indicati gli eventuali rimedi;

- c) la pavimentazione del capannone dovrà avere opportune pendenze e la realizzazione dovrà garantire l'impermeabilità;
- d) la parte terminale del collettore di espulsione delle emissioni dovrà essere verticale, con un congruo sviluppo in altezza, al fine di impedire il ristagno delle emissioni stesse, essere opportunamente sagomato per evitare la ricaduta all'interno della pioggia, essere dotato di idonee prese per il campionamento che dovranno essere realizzate in conformità alla vigente normativa (Norma UNICHIM 422) ed essere raggiungibili in modo agevole e sicuro.

3. Di stabilire che per ottemperare le prescrizioni di cui la precedente punto 2, la Ditta Boz Carta s.n.c. presenterà una relazione descrittiva degli interventi realizzati e le valutazioni relative alla prescrizione b).

4. Di stabilire i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera dell'impianto di aspirazione dell'aria interna del capannone:

- limiti alle emissioni: polveri totali 10 mg/nmc;
- prescrizioni:

- a) lo scarico degli effluenti in atmosfera deve essere previsto di idonee prese (raggiungibili in condizione di sicurezza e dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi;
- b) per quanto non espressamente indicato nel presente parere si applicano le linee guida di cui al D.M. 12 luglio 1990;
- c) la Società almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, Servizio Tutela Inquinamento Atmosferico, alla Provincia di Pordenone ed al Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento;
- d) il termine ultimo per la messa a regime è fissato in due anni dalla data del presente provvedimento;
- e) entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati agli Enti di cui sopra i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
- f) la Società dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti previsti dal D.M. 12 luglio 1990, come modificato dal D.M. 25 agosto 2000 ed integrato, per le rilevazioni in continuo, dal D.M. 21 dicembre 1995, fatte salve eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che verranno

no assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del D.P.R. 203/1988;

- g) fermo restando il disposto di cui all'articolo 9 del D.P.R. 203/1988, la società ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso;
- h) qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti preposti al controllo, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.

5. Di richiamare i suggerimenti indicati dalla Conferenza Tecnica al fine della valutazione da parte della Ditta:

- l'apertura sulla parete ovest deve mantenere l'attuale larghezza (150 cm.), il coronamento in mattoni esistente portato fino alla base, la riduzione dell'apertura (120 cm.) ottenuta unicamente con il serramento impostato all'interno dello stabile;
- l'uscita sulla parete est deve essere coronata in mattoni, in analogia con le aperture del fronte opposto;
- gli apparati tecnici, esterni all'edificio, devono essere incorporati in appositi vani metallici, color testa di moro, di dimensioni analoghe a quelle dell'annesso esistente sullo stesso fronte.

6. Le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento e alla A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di Prevenzione.

La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.

I lavori dovranno iniziare ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione.

7. Per la realizzazione della predetta variante viene nominato, ai sensi della legge regionale 30/1987, collaudatore in corso d'opera l'ing. Giancarlo Quaia nato a Polcenigo il 18 settembre 1937. Il collaudo in corso d'opera, riguarderà la compiuta realizzazione della variante in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

Il certificato di collaudo dovrà essere tempestiva-

mente trasmesso alla Provincia di Pordenone a cura della Ditta Boz Carta S.n.c..

8. La Ditta Boz Carta S.n.c. dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il Collaudatore sull'avanzamento dei lavori, affinché, quest'ultimo provveda, di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

9. L'esercizio della variante dell'impianto è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e agli eventuali provvedimenti di cui decreto legislativo 152/1999.

10. Di dare atto che la Conferenza Tecnica ha indicato anche le seguenti prescrizioni, che saranno riprese nel provvedimento di autorizzazione alla gestione dell'impianto:

- il materiale derivante dalla selezione venga inviato ai recuperatori finali, salvo in caso di comprovata impossibilità, attraverso il raccordo ferroviario presente nel comprensorio, invio da documentare mediante fornitura di apposito rapporto trimestrale alla Amministrazione provinciale;
- venga evitato l'arrivo dei mezzi adibiti al conferimento dei rifiuti nell'ora di punta compresa tra le h. 7.00 e le 8.00;
- captazione e controllo degli scarichi;
- venga migliorata la gestione complessiva delle aree;
- l'impianto di aspirazione sia mantenuto costantemente in efficienza al fine di garantire un ambiente di lavoro salubre.

11. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

12. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

13. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

14. In caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta Boz Carta S.n.c. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta Boz Carta S.n.c., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

15. La Ditta Boz Carta S.n.c. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

16. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

17. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, il presente atto verrà notificato alla Ditta Boz carta S.n.c. di San Vito al Tagliamento, e inviato al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, ai Servizi per la disciplina dello smaltimento rifiuti e della valutazione dell'impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente e al Servizio tutela del paesaggio e bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

18. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante, a norma dell'articolo 151, comma 4 del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i Beni ambientali del Friuli-Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

19. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva del 17 gennaio 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:

Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 29 novembre 2001, n. 290. Ditta: S.N.U.A. - Proroga termini dell'inizio dei lavori di realizzazione del 2° stralcio dell'impianto di trattamento rifiuti in Comune di Aviano. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 486 del 10 novembre 1998, divenuta esecutiva il 29 novembre 1998, di approvazione del progetto e autorizzazione del 2° stralcio «energia» dell'impianto di trattamento di rifiuti urbani ed assimilati, ubicato in Comune di Aviano, loc. Cianisela, della Ditta S.N.U.A. S.r.l. di San Quirino;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 234 del 14 luglio 2000, di parziale modifica della soprarichiamata deliberazione 486/1998, che, in particolare, ha disposto la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere fissandoli rispettivamente al 30 settembre 2000 ed al 30 settembre 2003;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 309 del 28 settembre 2000, con la quale venivano ulteriormente prorogati i termini per l'inizio dei lavori al 30 dicembre 2000 ed ultimazione delle opere al 30 dicembre 2003;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 86 del 12 aprile 2001, di proroga dell'inizio dei lavori al 30 settembre 2001;

VISTA la richiesta della Ditta S.N.U.A. S.r.l. pervenuta il 17 settembre 2001, prot. n. 42324 del 18 settembre 2001, di ulteriore proroga dei termini di inizio lavori all'1 gennaio 2002;

ATTESO che la Ditta ha motivato tale richiesta in quanto:

- la pratica relativa alla concessione edilizia non era ancora conclusa;
- la Ditta stava predisponendo la documentazione di cui al punto 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 486/1998 relativa alle emissioni in atmosfera;

- è tutt'ora in corso la pratica relativa alla sdemanializzazione dell'area interessata alla roggia «Rovizola»;

DATO ATTO che l'impianto di che trattasi ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e che relativa autorizzazione, avendo una durata di 5 anni, scade il 26 giugno 2004;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 della legge 575/1965;

RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza della Ditta S.N.U.A. S.r.l., considerato che la stessa appare motivata, e di prorogare il termine per l'inizio lavori delle opere di cui alle deliberazioni di Giunta provinciale n. 486 del 10 novembre 1998, n. 2343 del 14 luglio 2000, n. 309 del 28 settembre 2000 e n. 86 del 12 aprile 2001, all'1 gennaio 2002 come da richiesta;

RITENUTO infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1. Di prorogare alla Ditta S.N.U.A. S.r.l. di San Quirino (Pordenone), il termine di inizio dei lavori delle opere autorizzate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 486 del 10 novembre 1998, all'1 gennaio 2002, dando atto che il termine di ultimazione degli stessi rimane fissato al 30 dicembre 2003.

2. Di dare atto che attualmente l'impianto di trattamento rifiuti urbani ed assimilabili, 2° stralcio «energia», ubicato in Comune di Aviano, ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico la cui autorizzazione scade il 26 giugno 2004, pertanto la Ditta S.N.U.A. S.r.l., dovrà presentare almeno 180 giorni prima della scadenza, qualora ancora necessario, apposita istanza alla Provincia di Pordenone di rilascio di nuova autorizzazione paesaggistica.

3. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella deliberazione di Giunta provinciale n. 486 del 10 novembre 1998, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Aviano, all'A.R.P.A. di Pordenone, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale, alle Direzioni regionali dell'ambiente e della pianificazione territoriale, al Presidente della Commissione di Collaudo Ing. Gastone Novelli e alla Ditta S.N.U.A. S.r.l. di San Quirino.

5. Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua

pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva il 17 gennaio 2001.

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 30 ottobre 2001, n. 1009/2001. (Estratto). Ditta Fornace Morandini S.r.l. - Comune di Majano (Udine). Aggiunta di codice CER 80 01 04 pitture in polvere.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 29870/1993 del 9 agosto 1993, n. 16618/1994 del 6 aprile 1994 e n. 51590/1994 del 18 novembre 1994 con i quali la Ditta Fornace Morandini S.r.l. con sede in Comune di Majano località S. Eliseo n. 26, è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio e riutilizzo di rifiuti speciali non tossici e nocivi, quali i residui di verniciatura nella produzione di laterizi, stoccaggio sito in Comune di Majano, località San Eliseo;

(omissis)

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta Fornaci Giuliane S.p.A. volta ad ottenere l'aggiunta del codice CER 08 01 04 pitture in polvere, a quello già autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

All'articolo 3 della propria determinazione n. 202/2001 del 22 febbraio 2001 viene aggiunto il codice CER 08 01 04 pitture in polvere.

(omissis)

Udine, 30 ottobre 2001

ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 23 novembre 2001, n. 1059/2001. (Estratto). Ditta Soceco S.r.l. di Majano - Comune di Pozzuolo del Friuli. Sospensione attività della discarica di 1ª categoria in Comune di Pozzuolo del Friuli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i precedenti provvedimenti autorizzativi n. 40580/1991 del 21 ottobre 1991, n. 59817/1995 del 26 ottobre 1995, n. 65220/1995 del 5 dicembre 1995, n. 20797/1997 del 24 aprile 1997, n. 159/1998 del 12 maggio 1998 e 221/2001 del 23 febbraio 2001, con i quali la ditta Soceco S.r.l. di Majano veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Pozzuolo del Friuli;

(omissis)

VISTA la nota dell'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine n. 41151/2001 del 24 ottobre 2001, con la quale è stato comunicato che, a seguito di sopralluogo è emerso che nel pozzo di monitoraggio delle acque di falda denominato n. 5, posto a valle della discarica è stata rilevata la costante presenza di ammoniaca ed una alterazione di alcuni altri parametri;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di sospendere l'attività di conferimento rifiuti presso l'impianto citato in premessa per un periodo di 90 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Art. 2

Si prescrive alla Ditta Soceco S.r.l. di Majano (Udine) di:

(omissis)

Udine, 23 novembre 2001

(ing. Paolo De Alti)

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 3 dicembre 2001, n. 1093/2001. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. - Comune di Bagnaria Arsa (Udine). Aggiunta di codici CER a quelli già autorizzati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la propria determina n. 241/2001 del 27 febbraio 2001, con la quale è stata concessa la proroga alla gestione dello stoccaggio suddetto fino al 1° marzo 2003, e con la stessa sono stati indicati i codici dei rifiuti conferibili,

VISTA l'istanza del 1° agosto 2001 della Petrolcarbo S.r.l. volta ad ottenere l'aggiunta dei seguenti codici CER, oltre a quelli già autorizzati

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

All'articolo 2 della propria determinazione n. 241/2001 del 27 febbraio 2001 vengono aggiunti i seguenti codici CER:

- 15 01 01 carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi in metallo
- 15 01 05 imballaggi compositi
- 15 01 06 imballaggi in più materiali
- 16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
- 16 03 02 prodotti fuori specifica organici
- 17 04 03 piombo
- 17 04 05 ferro e acciaio.

(omissis)

Udine, 3 dicembre 2001

ing. Paolo De Alti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di personale non laureato, del ruolo sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica.

In attuazione della deliberazione n. 932 del 28 novembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del sotto indicato posto, vacante nella vigente dotazione organica:

Ruolo sanitario

- personale tecnico sanitario
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di radiologia medica
- categoria D (fascia base)
- posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191 e del D.P.R. 10 dicembre 1998, n. 483, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 (decreto Ministro sanità n. 746/1994).

A tale titolo sono equiparati, ai sensi della legge n. 42/1999, i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento ed indicati nel D.M. 27 luglio 2000.

PROVE DI ESAME:

a) prova scritta:

tecnica ed anatomia radiologica, apparecchiature radiologiche, radiologia digitale, sistemi di informatizzazione della radiologia, controlli di qualità.

b) prova pratica:

esecuzione di una indagine radiologica, acquisizione ed elaborazione di immagini digitali, controlli di qualità.

c) prova orale:

tecnica ed anatomia radiologica, Apparecchiature radiologiche, radiologia digitale, sistemi di informatizzazione della radiologia, controlli di qualità, nonché elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera.

A tal fine il candidato dovrà scegliere la lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N., prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo re-

stando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza,
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
- i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i Servizi Sanitari;
- l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- m) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);
- n) che i documenti eventualmente allegati sono con-

formi agli originali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000;

- o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 20.000 (euro 10,33), in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative

ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001, agli articoli 8-11-20-21 e 22:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 20 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- 1) titoli di carriera punti 15
- 2) titoli accademici di studio punti 5

3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3

4) curriculum formativo e professionale punti 7

4. Titoli di carriera:

a) servizio nella figura professionale a concorso, punti 1,200 per anno.

b) servizio nelle categorie superiori appartenenti al medesimo profilo professionale, post 1 settembre 2001, senza funzioni di coordinamento, punti 1,200 per anno.

c) servizio nella stessa categoria ma nel profilo professionale diverso da quello a concorso nel ruolo sanitario del personale tecnico sanitario - area tecnico diagnostica punti 0,500 per anno.

d) servizio nelle categorie superiori appartenenti al medesimo profilo professionale, ante 1 settembre 2001, (categoria D o Categoria Ds), punti 1,320 per anno.

e) servizio nella stessa categoria appartenente al medesimo profilo professionale, post 1 settembre 2001 (con funzioni di coordinamento ovvero nel livello economico Ds), punti 1,320 per anno.

5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R., n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti di previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria;

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Azienda sanitaria per i provvedimenti di conseguenza.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980 n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei

vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al 1° comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni I piano (tel. 0432.553029 e 0432.553030) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale dell'Azienda per i
Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»
via Colugna, 50
33100 Udine

...1... sottoscritt...(a).....

CHIEDE

di essere ammess...al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica cat. D) bandito ilcon avviso n.M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat...ail
- di risiedere in, vian.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostutivo della cittadinanza italiana
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma/laurea) conseguito il presso(b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - diploma di tecnico di radiologia medica conseguito il presso(b);
 - di essere iscritt... al Collegio dei tecnici di radiologia della Provincia di al n.
- di aver prestato servizio militare (c) dal alpresso in qualità di..... (ovvero di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso la seguenti Pubbliche amministrazioni: (indicare i periodi, le qualifiche e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: - allegare documentazione probatoria (d);
- di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera,(e);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 1 dicembre 1996 n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig.

via n.....

telefono n.

c.a.p. n. città

DICHIARA INOLTRE

Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data,

.....
(firma autografa e non autenticata)

***Nota bene:** In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso

Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli Istituti o Enti che li hanno rilasciato e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;
- d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
- e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

COMUNE DI GORIZIA

Avviso di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale - vigile urbano 5^a q.f.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale - vigile urbano 5^a q.f.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, telefono 0481/383380/297 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

Decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 6 dicembre 2001, n. 3114/DR. Selezione per la copertura di un posto nella qualifica di commesso con profilo professionale commesso-custode per l'Ufficio di Roma. Modalità per l'assunzione.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che prevede, quale modalità di accesso alla qualifica di commesso, l'avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli Uffici circoscrizionali del lavoro che abbiano assolto la scuola dell'obbligo e siano comunque in possesso della licenza di scuola elementare;

VISTA la D.G.R. n. 3882 del 20 novembre 2001 con la quale si è determinato, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 e dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, di coprire mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, un posto disponibile nella qualifica funzionale di commesso, profilo professionale di commesso-custode, per le esigenze dell'Ufficio distaccato in Roma dell'Ufficio di gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 22 della citata legge regionale 18/1996, che demanda ad un successivo Regolamento la definizione delle modalità di esecuzione relative alle procedure di accesso alle qualifiche del ruolo regionale;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 31/1997, con il quale si è previsto che, in attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/1996, continui ad applicarsi, per tutte le assunzioni presso l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale 18/1996, la disciplina regolamentare approvata con il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1984, n. 0469/Pres.;

ATTESTO inoltre che, con la succitata norma, si è stabilito che per quanto non previsto o per quanto non compatibile trova applicazione la normativa statale vigente in materia;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», con particolare riguardo al Capo III, riguardante le assunzioni mediante gli Uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

VISTO inoltre il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 concernente la «Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella Pubblica amministrazione»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 3;

RITENUTO opportuno determinare l'articolazione della prova pratica attitudinale ed il relativo indice di riscontro, nonchè procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la prova medesima;

DECRETA

1. La prova pratica attitudinale cui, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno sottoposti i lavoratori avviati a selezione per la copertura del posto nella qualifica di commesso con profilo professionale commesso-custode di cui in premessa, consisterà:

- nella scrittura, sotto dettatura, di un breve saggio su carta uso bollo (durata 10 minuti);
- nella disposizione in stretto ordine alfabetico di un elenco di nomi (durata 5 minuti);
- nel confezionamento di un pacco postale (durata 5 minuti);
- nell'esecuzione di fotocopie di articoli di giornale in formato A3 a A4;
- in un colloquio di cultura generale (durata 10 minuti).

Il candidato consegnerà l'idoneità solo se: non commetterà più di un errore in ciascuna delle prime due prove, confezionerà il pacco in maniera corretta per la spedizione, eseguirà le fotocopie correttamente e dimostrerà una sufficiente cultura generale. Il mancato rispetto di una delle condizioni sopraccitate implicherà l'automatico riconoscimento di non idoneità.

2. La Commissione giudicatrice per la prova di cui al punto 1) sarà così composta:

- dott.ssa Rita Burzio, dirigente con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, direttore dell'ufficio distaccato in Roma dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, con funzioni di Presidente;
- sig. Angelo Marinello, già direttore del medesimo ufficio distaccato, con incarico a tempo determinato di cui all'articolo 196 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- sig. Luigi Licari, coadiutore con profilo professionale coadiutore tecnico, in servizio presso l'ufficio distaccato in Roma dell'Ufficio di Gabinetto, componente;
- sig. Massimiliano Crociani, consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, con funzioni di segretario.

3. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di lire 150.000, secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dall'articolo 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

4. Al medesimo compete inoltre anche il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali.

5. A tale fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

6. La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Trieste, addì 6 dicembre 2001

LOSITO